Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Anno 68° — **Roma - Lunedì, 13 giugno 1927 - Anno V** — **Numero 136**

Abbonamenti.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	100	60	40
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	200	120	70
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (sola Parte I).	»	70	40	25
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	120	80	50

Gli abbonamenti decorrono dal primo del mese in cui ne viene fatta richiesta.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata, anche se arretrata, della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire UNA nel Regno, in lire DUE all'Estero.

Il prezzo dei supplementi ordinari e straordinari è fissato in ragione di cent. 5 per ogni pagina.

Gli abbonamenti si fanno presso l'**Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » — Ministero delle Finanze** (Telefono 33-686) — ovvero presso le librerie concessionarie indicate nel seguente elenco. L'importo degli abbonamenti domandati per corrispondenza deve essere versato negli Uffici postali a favore del conto corrente N. 1/2640 del Provveditorato generale dello Stato, a norma della circolare 26 giugno 1924.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella « Gazzetta Ufficiale » veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda.

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato al Ministero delle Finanze e presso le seguenti Librerie depositarie: Alessandria: *A. Boffi.* — Ancona: *G. Fogola.* — Aosta: *Libreria sorelle De Giorgis.* — Aquila: *F. Agnelli.* — Arezzo: *A. Pellegrini.* — Avellino: *C. Leprino.* — Bari: *Fratelli Favia.* — Belluno: *S. Benetta.* — Benevento: *E. Tomaselli.* — Bergamo: *Libreria Internazionale dell'Istituto Italiano Arti Grafiche dell'A. L. I.* — Bologna: *L. Cappelli; Messaggerie Italiane.* — Brescia: *E. Castoldi.* — Brindisi: *Ditta Luigi Carlucci.* — Cagliari: *Libreria Internazionale (Lias); R. Carta-Raspi.* — Caltanissetta: *P. Milia Russo.* — Carrara: *Libreria Baini.* — Caserta: *Ditta F. Croce e Figlio.* — Catania: *G. Giannotta, Società Editrice Internazionale.* — Catanzaro: *V. Scaglione.* — Chieti: *F. Piccirilli.* — Como: *C. Nani e C.* — Cremona: *Libreria Sonsogno.* — Cuneo: *G. Salomone.* — Ferrara: *Lunghini e Bianchini.* — Firenze: *Armando Rossini:* via Panzani, 26 e via degli Alfani, 57. — Fiume: *« Dante Alighieri » di G. Dolcetti.* — Foggia: *G. Pilone.* — Forlì: *G. Archetti.* — Genova: *Libreria Internazionale Treves dell'Anonima Libraria Italiana, Società Editrice Internazionale,* via Petrarca, 22; *Messaggerie Italiane.* — Grosseto: *F. Signorelli.* — Imperia: *S. Benedusi; G. Cavilotti e figlio.* — Lecce: *Libreria Fratelli Spacciante.* — Livorno: *S. Belforte e C.* — Lucca: *S. Belforte e C.* — Macerata: *Libreria Editrice P. M. Ricci.* — Mantova: *Arturo Mondovì.* — Matera: *Riccardi Francesco.* — Messina: *G. Principato; V. Ferrara; Giacomo d'Anna.* — Milano: *Libreria Fratelli Treves, in Galleria; Società Editrice Internazionale; G. Pirola; A. Vallardi; Messaggerie Italiane.* — Modena: *G. T. Vincenzi e nipote.* — Napoli: *Libreria Internazionale Paravia-Treves; R. Majolo e figlio; Messaggerie Italiane.* — Novara: *R. Guaglio.* — Nuoro: *Ditta Malgaroli Giulio.* — Padova: *A. Draghi.* — Palermo: *O. Fiorenza.* — Parma: *D. Viannini.* — Pavia: *Succ. Bruni Marelli.* — Perugia: *Simonelli.* — Pesaro: *Rodope Gennari.* — Piacenza: *V. Porta.* — Pisa: *Libreria Bemporad delle Librerie italiane riunite.* — Pistoia: *Ditta Alberto Pacinotti.* — Pola: *E. Schmidt.* — Ravenna: *E. Lavagna e F.* — Reggio Calabria: *R. D'Angelo.* — Reggio Emilia: *L. Bonvicini.* — Rieti: *A. Tommassetti.* — Roma: *Anonima Libraria Italiana; Stamperia Reale; Maglione e Strini; Libreria Mantegazza, degli eredi Cremonesi; A. Signorelli; Ditta De Agostini; Messaggerie Italiane.* — Rovigo: *G. Marin.* — Sansevero (Foggia): *Venditti Luigi.* — Sassari: *G. Ledda.* — Savona: *P. Lodola.* — Siena: *Libreria San Bernardino.* — Siracusa: *G. Greco.* — Sondrio: *F. Zarucchi.* — Spezia: *A. Zacutti.* — Taranto: *Fratelli Filippi.* — Teramo: *L. d'Ignazio.* — Terni: *Stabilimento Poligrafico Alterocca.* — Torino: *F. Casanova e C.; Società Editrice Internazionale; Fratelli Treves dell'A.L.I.; Messaggerie Italiane.* — Trapani: *G. Banci.* — Trento: *M. Disertori.* — Treviso: *Longo e Zoppelli.* — Trieste: *L. Cappelli.* — Udine: *P. Miani e C.* — Varese: *Mai e Malnati.* — Vercelli: *B. Cornale.* — Venezia: *Libreria Sormani (già Fuga G.).* — Verona: *R. Cabianca.* — Vicenza: *G. Galla.* — Viterbo: *Fratelli Buffetti.* — Zara: *E. de Schonfeld.* — Bengasi: *Libreria F. Russo.* — Tripoli: *Libreria Fichera.* — Asmara: *A. e F. Cicero.* — All'Estero presso gli Uffici viaggi e turismo dell'E.N.I.T., a Parigi anche presso la *Libreria Italiana,* Rue du 4 septembre.

N.B. — Nelle provincie dove non c'è rappresentante è incaricata del servizio di vendita delle pubblicazioni ufficiali la Intendenza di finanza.

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

AVVISO di pubblicazione di un fascicolo della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia.

Si rende noto a tutti gli uffici ammessi alla gratuita distribuzione degli atti di Governo ed a tutti gli abbonati alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, che si è oggi ultimata la spedizione del « Fascicolo 1° del Vol. II - 1927 » della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti.

Gli eventuali reclami per la mancata ricezione del fascicolo suddetto dovranno essere indirizzati al Regio ufficio della raccolta delle leggi e dei decreti via Giulia, n. 52 — Roma (16), entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso, giusta quanto dispone l'art. 18 del decreto Luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, prevenendo che trascorso detto termine tali reclami non saranno più ammessi, e che gl'interessati dovranno pagare i volumi che richiederanno.

S'intende che gli abbonati alla « Gazzetta Ufficiale » non hanno diritto a ricevere gratuitamente la raccolta ufficiale, per avere la quale occorre l'abbonamento a parte.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione

LEGGI E DECRETI

1161. — LEGGE 2 giugno 1927, n. 831.
Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928 . . . . Pag. 2374

1162. — LEGGE 2 giugno 1927, n. 861.
Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare . . . . Pag. 2390

1163. — LEGGE 2 giugno 1927, n. 862.
Ordinamento della carriera diplomatico-consolare. Pag. 2390

1164. — REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 653.
Approvazione degli statuti delle Unioni industriali miste per le provincie di Bergamo, Sondrio e Teramo e delle Unioni locali miste dell'Alto Milanese, del Gallaratese, di Monza e della Brianza, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana. Pag. 2392

1165. — REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 856.
Modificazioni al regolamento per gli Economati generali dei benefici vacanti . . . . Pag. 2413

1166. — REGIO DECRETO 30 maggio 1927, n. 863.
Annullamento nei riguardi delle Società per le forze idrauliche della Sila e Meridionale di elettricità delle disposizioni contenute nei Regi decreti 31 marzo 1923, n. 1341, e 28 novembre 1926, n. 2200 . . . Pag. 2415

1167. — REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 865.
Emissione di speciali francobolli commemorativi della prima Esposizione fiera campionaria di Tripoli. Pag. 2416

1168. — REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 867.
Emissione di francobolli coloniali per commemorare la istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale . . . . Pag. 2416

1169. — REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 866.
Emissione di francobolli coloniali con la effige di S. M. Vittorio Emanuele III . . . . Pag. 2417

1170. — REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 869.
Autorizzazione al comune di Forno di Rivara a modificare la propria denominazione in « Forno Canavese ». Pag. 2417

1171. — REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 870.
Distacco della frazione Mezzano Scotti dal comune di Travo e sua aggregazione a quello di Bobbio. Pag. 2417

1172. — REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 871.
Autorizzazione al comune di Tiglieto a trasferire la sede municipale dalla frazione Badia a quella di Montecalvo . . . . Pag. 2418

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1927.
Determinazione della percentuale sul valore degli immobili distrutti, agli effetti del risarcimento dei danni di guerra. Pag. 2418

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1927.
Aggiunta di voci alla nomenclatura e classificazione delle cose per il trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato . . . . Pag. 2418

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

Ministero delle finanze: R. decreto 4 giugno 1927, n. 829, riguardante l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli. Pag. 2419

Ministero delle comunicazioni: R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche. Pag. 2419

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero delle finanze:
Smarrimento di obbligazioni « danneggiati terremoti ». Pag. 2419
Media dei cambi e delle rendite . . . . . . Pag. 2419

BANDI DI CONCORSO

Regia università degli studi di Roma: Conferimento premi Maggi. Pag. 2419

Ministero della pubblica istruzione:
Concorso a quattro borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1927-28 . . . . Pag. 2419
Concorso a cinque borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero, per l'anno accademico 1927-28. Pag. 2420
Concorso ad un posto gratuito nel Regio conservatorio femminile di San Niccolò di Prato - Toscana . . . . . Pag. 2420

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 1161.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 831.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'economia nazionale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge.

Art. 2.

E' approvato il bilancio dell'Azienda del demanio forestale, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928, allegato al presente stato di previsione, ai termini dell'art. 122 del R. decreto legislativo 30 dicembre 1923, n. 3267.

Art. 3.

E' sospesa, per l'esercizio 1927-28, l'assegnazione di lire 15,000,000, prevista dal R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni, per contributo dello Stato negli interessi dei mutui per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazione fondiaria.

Art. 4.

Per l'esercizio finanziario 1927-28 l'assegnazione di cui all'art. 2 del testo unico delle leggi sui consorzi ed opere di irrigazione, approvato con R. decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, è stabilita nella somma di L. 3,000,000.

Art. 5.

E' stabilita in L. 2,500,000 la somma da inscrivere nell'esercizio finanziario 1927-28, in conto del fondo complessivamente autorizzato dall'art. 38 della legge 24 marzo 1921, n. 312, per le spese occorrenti all'applicazione del titolo II della legge stessa « Provvidenze diverse per l'industria peschereccia ».

Art. 6.

E' stabilita in L. 3,200,000 la somma da inscrivere nell'esercizio 1927-28, in conto del fondo complessivamente autorizzato dagli articoli 18 del testo unico della legge 21 marzo 1912, n. 442, e 27 della legge 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani.

Art. 7.

La somma di L. 67,000,000, rimasta da somministrare dalla Cassa depositi e prestiti, a tutto l'esercizio 1926-27, in confronto delle somministrazioni che avrebbe dovuto effettuare ai sensi del R. decreto 28 novembre 1919, n. 2405, e della legge 20 agosto 1921, n. 1177, sarà somministrata dalla Cassa medesima al Ministero dell'economia nazionale, a decorrere dall'esercizio 1927-28, in rate annuali, da fissarsi con la legge di approvazione del bilancio, per essere erogata in mutui per il bonificamento dell'Agro Pontino.

Per l'esercizio finanziario 1927-28 la somministrazione stessa è fissata in L. 7,000,000.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
1	Stipendi ed assegni al personale di ruolo dell'Amministrazione centrale (Spese fisse)	5,919,000
2	Stipendi ed assegni al personale dei ruoli tecnici, amministrativi, d'ordine, insegnante del ruolo supplente e di segreteria, dei ruoli provinciali dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale (Spese fisse)	24,987,000
3	Personale avventizio dell'Amministrazione centrale e provinciale - Retribuzioni.	200,000
4	Indennità, assegni, rimborsi di spese, medaglie di presenza per ispezioni e missioni, per tramutamenti, per commissioni, consigli e comitati, e pel servizio dei gabinetti delle LL. EE. il Ministro ed i Sottosegretari di Stato	1,910,000
5	Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti ed al personale di altre Amministrazioni (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	378,000
6	Compensi a persone estranee all'Amministrazione dello Stato adibite a lavori o studi, o richieste di prestazioni per i servizi dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale.	31,000
7	Sussidi al personale in attività di servizio o già appartenente all'Amministrazione, e relative famiglie	101,200
8	Fitto di locali e canoni d'acqua — Manutenzione di locali	387,470
9	Acquisto di opere, giornali e riviste per la biblioteca	50,000
10	Spese per telegrammi e canoni vari dovuti all'Amministrazione postale (Spesa obbligatoria)	150,000
11	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	5,800
12	Residui passivi eliminati a senso dell'art. 36 del R. decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (Spesa obbligatoria)	*per memoria.*
13	Spese casuali	35,000
		34,154,470
	PENSIONI ED INDENNITÀ.	
14	Pensioni ordinarie (Spese fisse)	7,015,000
15	Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del R. decreto-legge 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni, modificati dall'art. 11 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed assegni congeneri legalmente dovuti (Spesa obbligatoria)	31,500
16	Contributo alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia e disoccupazione), e assicurazioni presso la Cassa nazionale degli infortuni a favore di personali vari - Indennità in caso di licenziamento o di cessazione dal servizio del personale straordinario e rispettive famiglie (Spesa obbligatoria)	255,715
		7,902,215
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Affari generali.*	
17	Contributi all'Istituto internazionale di agricoltura in Roma ed all'ufficio internazionale del vino in Parigi	97,000
18	Spese occorrenti per le commassazioni agrarie	*per memoria*
	II. — *Coltivazioni, industrie e difese agrarie, irrigazioni.*	
19	Spese per provvedimenti intesi a combattere le frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari, e concorso ad enti che dànno opera alla repressione delle frodi stesse	500,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
20	Esperienze agrarie, acclimazioni, acquisto e trasporto di semi e di piante; colture di piante erbacee e legnose escluse le viti americane - Sussidi ad associazioni ed istituzioni agrarie per le esperienze e le culture suddette - Spese di cui all'art. 4 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313, per intensificazione studio problemi produzione frumentaria .	4,140,000
21	Spese per incoraggiare lo sviluppo della frutticultura nazionale - Impianto e funzionamento di vivai di piante fruttifere - Contributi ai consorzi istituiti per i vivai stessi (decreto Luogotenenziale 18 febbraio 1917, n. 323, e legge 3 aprile 1921, n. 600)	670,000
22	Spese a favore della gelsicoltura e bachicoltura, della produzione e del commercio del seme - bachi da seta (articoli 2, 4 e 12 della legge 6 luglio 1912, n. 869, ed art. 13 della legge 28 giugno 1923, n. 1512)	700,000
23	Apicoltura - Incoraggiamenti; premi e sussidi; trasporti; osservatori, acquisto di attrezzi ed esperimenti	70,000
24	Regi uffici enologici; studi ed esperienze riguardanti l'enologia e l'oleificio - Concorso ad enti che dànno opera a vantaggio dell'enologia e dell'oleificio - Contributi ad associazioni ed enti e concorsi a prèmi per promuovere il miglioramento dell'olivicoltura e dell'oleificio; concorso a consorzi per cantine; oleifici sperimentali; stazioni enotecniche e uffici agrari all'estero	500,000
25	Spese di qualsiasi natura per incoraggiare i perfezionamenti della meccanica agraria e la diffusione della più utile applicazione di essi - Spese per il funzionamento della Scuola di meccanica agraria e sue succursali (Regi decreti 6 settembre 1923, n. 2125, e 3 gennaio 1926, n. 32) .	450,000
26	Entomologia e fitopatologia - Spese e concorsi per la difesa contro i nemici e le malattie delle piante e dei semi (Spesa obbligatoria)	2,100,000
27	Spese per l'applicazione di provvedimenti contro la fillossera, per consorzi antifillosserici, pel controllo sulla produzione e sul commercio delle viti americane, per acquisto e coltivazione delle viti stesse e per la viticoltura in genere (testo unico di legge 23 agosto 1917, n. 1474, e legge 26 settembre 1920, n. 1363) (Spesa obbligatoria) . . .	780,000
28	Spese per l'esecuzione del testo unico 2 ottobre 1922, n. 1747, delle leggi sui consorzi e le opere di irrigazione, ed altre spese per la idraulica agraria	3,200,000
	III. — *Istruzione agraria.*	
29	Spese per il funzionamento e per servizi speciali dei Regi Istituti superiori agrari e di medicina veterinaria, delle Regie stazioni di prova agrarie e speciali, e delle Regie scuole agrarie medie - Posti e borse di studio, di perfezionamento, di tirocinio pratico all'interno ed all'estero - Sussidi ad allievi bisognosi - Incoraggiamenti a ricerche scientifiche - Contributi per migliore assetto scientifico e didattico - Acquisto di pubblicazioni agrarie da distribuirsi allo scopo di diffondere l'istruzione agraria . .	4,763,000 —
30	Contributi e spese per la istruzione professionale dei contadini adulti e per la scuola professionale dei giovani contadini (decreto Luogotenenziale 9 settembre 1917, n. 1595, e R. decreto 3 aprile 1924, n. 534)	6,000,000 —
31	Spese, concorsi e sussidi fissi per Istituti sperimentali, laboratori, scuole, libere e consorziali, colonie agricole, erbari, accademie ed associazioni agrarie a scopo d'istruzione .	3,014,218.75
32	Concorsi a cattedre ambulanti di agricoltura - Posti e borse di tirocinio presso le cattedre ambulanti di agricoltura .	16,000,000 —
33	Contributi e sussidi a favore di enti ed associazioni con preferenza per quelli di carattere nazionale, per cinematografie di propaganda di istruzione agraria, specialmente riguardanti la tecnica frumentaria	500,000 —
	IV. — *Meteorologia e geodinamica.*	
34	Studi sui fenomeni atmosferici - Contributi per pubblicazioni delle osservazioni aeronautiche - Spese diverse e concorsi pel servizio meteorologico, geofisico e geodinamico - Contributi ad istituzioni, società e privati che svolgono opera pel progresso della meteorologia, geofisica e geodinamica.	345,000 —
	V. — *Zootecnia, Caccia, Tratturi e Trazzere.*	
35	Spese per incoraggiare, aumentare, migliorare, e tutelare la produzione zootecnica nazionale di ogni specie - Industria lattifera, alimentazione del bestiame, ricoveri e concimaie, sperimentazione, libri genealogici - Industria del freddo - Contributi ed altre spese pel servizio dei cavalli stalloni e per gli Istituti zootecnici (legge 6 luglio 1912, n. 832, e successive modificazioni ed aggiunte) . . .	7,233,500 —

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
36	Spese diverse per l'applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1420, sulla protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia	1,000,000 —
37	Spese dell'azienda dei Regi tratturi del Tavoliere di Puglia e pel servizio delle trazzere in Sicilia	500,000 —
	VI. — *Bonificamento agrario.*	
38	Concorsi a premi e contributi per opere di piccola bonifica - Spese per combattere la malaria	500,000 —
39	Esecuzione della legislazione sul bonificamento dell'Agro romano e delle altre zone alle quali è estesa detta legislazione (descrizione dei fondi; ricerche compiute da estranei; acquisto di strumenti ed oggetti; pubblicazioni)	150,000 —
40	Contributo dello Stato nel pagamento di interessi su mutui per costruzione di case coloniche (art. 28 della legge 20 agosto 1921, n. 1177)	2,000,000 —
	VII. — *Credito agrario.*	
41	Contributo dello Stato a favore delle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari nelle spese di vigilanza dei Monti frumentari, delle Casse agrarie e di altri Istituti di credito agrario - Premi ad istituzioni agrarie siciliane (articoli 98 e 86 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932)	48,000 —
	VIII. — *Statistica agraria.*	
42	Contributi per la rilevazione statistica annuale delle colture e dei prodotti agrari	300,000 —
		55,560,718.75
	INDUSTRIA, MINIERE E PESCA.	
	I. — *Affari generali.*	
43	Premi e medaglie al merito industriale; borse di pratica industriale; spese per rilevamenti ed informazioni industriali; spese ordinarie di ufficio (escluse quelle relative all'ammobiliamento, al riscaldamento ed all'illuminazione) pel servizio degli osservatori industriali	100,000 —
44	Contributo dello Stato nelle spese di funzionamento dell'ente nazionale per l'incremento delle industrie turistiche (R. decreto 12 ottobre 1919, n. 2099, art. 3, lettera *a*)	1,500,000
45	Contributo dello Stato nelle spese per il funzionamento dell'Ente nazionale per le piccole industrie (art. 1 del R. decreto-legge 13 agosto 1926, n. 1490) e spese da erogarsi ai termini dell'art. 10, comma 2, del decreto Luogotenenziale 25 maggio 1919, n. 1009, riguardante provvedimenti a favore delle piccole industrie	2,500,000
46	Contributi per il mantenimento delle Regie stazioni sperimentali per speciali industrie; sussidi per gabinetti scientifici e pubblicazioni delle stazioni stesse	440,000
47	Spese per l'applicazione dell'art. 2 della legge 6 luglio 1912, n. 869, contenente provvedimenti a favore della produzione e dell'industria serica (per la parte che si riferisce all'industria) e per l'applicazione dell'art. 3 della legge suddetta (istituzione e funzionamento del servizio di informazioni e di statistica nazionale e internazionale sulle condizioni della produzione serica e del mercato della seta)	150,000
	II. — *Pesi, misure e saggio metalli.*	
48	Indennità agli ufficiali metrici per il giro di verificazione periodica stabilita dal regolamento per il servizio metrico approvato col R. decreto 31 gennaio 1909, n. 242, modificato col R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, e col decreto Ministeriale 31 marzo 1924, n. 5038, in esecuzione dell'articolo 189 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395) (Spesa obbligatoria)	800,000
49	Spese per il corso di tirocinio teorico degli aspiranti ufficiali metrici - Onorari agli insegnanti - Assegni agli aspiranti ufficiali metrici	100,000
50	Acquisto, fabbricazione e manutenzione del materiale metrico; riparazione di locali; funzionamento dell'officina meccanica annessa al laboratorio centrale metrico; bollatura di strumenti metrici; indennità di laboratorio ai saggiatori; mostre per il servizio metrico; partecipazione al mantenimento dell'ufficio internazionale dei pesi e misure in Parigi - Fabbricazione e rinnovazione dei punzoni tipo occorrenti pel marchio delle canne delle armi da fuoco portatili	220,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
51	Spese di ufficio, di cancelleria, illuminazione e riscaldamento, trasporti e facchinaggi, forniture e manutenzioni di mobili e suppellettili per il servizio metrico	150,000
52	Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione (Spesa d'ordine)	2,000
	III. — *Proprietà intellettuale.*	
53	Retribuzione al personale assunto con contratto di lavoro od a cottimo - Spese per traduzioni, studi, e lavori nell'interesse del servizio della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	405,000
54	Contributi ad unioni internazionali per la tutela della proprietà intellettuale (legge 29 luglio 1923, n. 1970)	50,000
55	Premi di incoraggiamento ad autori, ad enti ed istituti che abbiano eseguito o promosso opere di particolare pregio ed importanza per la coltura e l'industria (R. decreto 1° luglio 1926, n. 1306)	2,000,000
	IV. — *Insegnamento industriale.*	
56	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi Istituti e di Regie scuole industriali, per arredamenti ed impianti, per corsi speciali e classi aggiunte; sussidi ed incoraggiamenti a favore di alunni; borse di perfezionamento tecnico industriale all'interno ed all'estero; concorsi per viaggi d'istruzione; acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessione di premi a favore dell'insegnamento industriale	29,549,800
57	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole professionali libere ed altre istituzioni affini; contributi pel mantenimento di corsi di maestranze	1,000,000
	V. — *Miniere e servizi vari.*	
58	Impianto e mantenimento di uffici minerari: acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; provvista di mobili e trasporti pel servizio minerario	100,000
59	Concorsi fissi a scuole minerarie e sussidi a scuole minerarie per acquisto di strumenti e di pubblicazioni scientifiche; borse di studio ad allievi licenziati dalle scuole minerarie	310,000
60	Spese per la gestione diretta delle miniere di proprietà dello Stato nelle nuove provincie	10,046,000
61	Spese di ogni genere, esclusi i premi di operosità e di rendimento, per la ricerca e la utilizzazione delle sostanze radioattive e dei loro derivati (art. 20 della legge 3 dicembre 1922, n 1636)	165,000
62	Formazione e pubblicazione della carta geologica del Regno - Sussidi per incoraggiamento a enti e privati che si occupano di studi e pubblicazioni attinenti alla carta geologica - Spese per l'ufficio geologico	125,000
	VI. — *Pesca.*	
63	Spese per il funzionamento degli stabilimenti ittiogenici, e del laboratorio centrale di idrobiologia per la pesca e l'acquicoltura; sussidi agli stabilimenti privati di piscicoltura; sovvenzione alla stazione idro-biologica di Milano; redazione delle carte pescherecce e dei portolani di pesca - Spese varie per l'applicazione delle leggi sulla pesca comprese quelle previste dalla legge 24 marzo 1922, n. 312 (titolo II e III) e dal R. decreto 24 maggio 1925, n. 1140, portanti provvedimenti a favore dell'industria peschereccia, e dell'insegnamento professionale e della vigilanza sulla pesca	1,560,000
		51,272,800
	COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.	
	I. — *Commercio interno.*	
64	Incoraggiamenti per promuovere le organizzazioni del commercio interno: informazioni commerciali; esposizioni inerenti al commercio interno - Incoraggiamenti e spese per promuovere la produzione e l'esportazione degli agrumi ai sensi della legge 8 luglio 1903, n. 320	42,500

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	II. — *Commercio estero e trattati.*	
65	Camere di commercio italiane all'estero e italo-straniere; agenzie ed agenti commerciali all'estero; organizzazione ed istituzioni per l'incremento dei traffici con l'estero; musei commerciali e mostre campionarie; borse di pratica commerciale e contributo nelle spese dell'Istituto internazionale per il commercio e le tariffe doganali in Bruxelles	1,537,000
66	Spese d'impianto per nuovi uffici di addetti commerciali - Spese di ufficio, di viaggio e di missione per gli addetti ed incaricati commerciali	2,250,000
67	Acquisto di pubblicazioni e abbonamento a giornali e a riviste estere e nazionali per l'ufficio dei trattati di commercio	15,000
68	Contributo nelle spese per il funzionamento dell'Istituto nazionale per l'esportazione (R. decreto-legge 18 aprile 1926, n. 800) - Spese per acquisto di pubblicazioni e stampa per il servizio del commercio con l'estero	4,020,000
	III. — *Insegnamento commerciale.*	
69	Contributi e sussidi per il mantenimento di Regi Istituti e di Regie scuole commerciali, per arredamenti ed impianti, corsi speciali e classi aggiunte, viaggi d'istruzione, acquisto di pubblicazioni, riviste, medaglie e concessione di premi nell'interesse dell'insegnamento commerciale .	9,055,200
70	Sussidi ed incoraggiamenti a scuole commerciali libere ed altre istituzioni affini	450,000
		17,369,700
	LAVORO, PREVIDENZA E CREDITO.	
	I. — *Lavoro, Previdenza e Assicurazioni sociali.*	
71	Spese e indennità varie per il funzionamento dei servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	428,000
72	Indennità e spese relative alla vigilanza sulle cooperative e consorzi di cooperative, ai collegi dei probiviri per l'industria ed alle Commissioni arbitrali per l'impiego privato	135,000
73	Inchieste, studi, traduzioni e rilevazioni di carattere statistico ed economico intorno all'applicazione delle leggi sociali e delle condizioni dei lavoratori - Spese varie per l'applicazione delle leggi di tutela e previdenza sociale nelle nuove provincie	153,000
74	Incoraggiamenti e sussidi a società di mutuo soccorso e congeneri istituzioni di previdenza e per iniziative a favore della previdenza - Contributo a favore di società di mutuo soccorso tra alunni ed ex-alunni delle scuole pubbliche	75,000
75	Spese per l'applicazione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura e contro l'invalidità e la vecchiaia - Spese a favore delle mutue di assicurazione pei danni cagionati al bestiame da fatti delittuosi	360,000
76	Inchieste di cui agli articoli 79 e seguenti del regolamento approvato col R. decreto 13 marzo 1904, n. 141, sugli infortuni degli operai sul lavoro, e 73 e seguenti del regolamento approvato con decreto Luogotenenziale 21 novembre 1918, n. 1889, sugli infortuni agricoli (Spesa obbligatoria)	75,000
77	Contributo dello Stato alla Cassa nazionale per le assicurazioni sociali in applicazione dell'art. 33 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia (4ª annualità pel sessennio decorribile dall'esercizio 1924-25 al 1929-30).	50,000,000
78	Rimborso alla Cassa di maternità della quota a carico dello Stato per il sussidio di puerperio stabilito dalla legge 17 luglio 1910, n. 520, modificata dal decreto Luogotenenziale 17 febbraio 1917, n. 322 (Spesa obbligatoria)	500,000
79	Contributo per promuovere lo sviluppo delle iniziative e delle istituzioni per il dopo lavoro (art. 14, lett. b, del R. decreto 1° maggio 1925, n. 582)	400,000
80	Premi e provvista delle insegne per i decorati della « Stella del merito del lavoro » (Regi decreti 23 ottobre 1924, numero 2365, e 3 gennaio 1924, n. 20)	170,000

Num.	CAPITOLI Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	II. — *Assicurazioni private.*	
81	Spese per il funzionamento del servizio delle assicurazioni private, per l'applicazione delle leggi riguardanti tali assicurazioni e l'esercizio della vigilanza demandata sulla materia al Ministero (art. 42 del R. decreto 29 aprile 1923, n. 966, art. 3 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 390, e art. 44 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184)	18,960
		52,314,960
	FORESTE E DEMANI.	
	I. — *Foreste.*	
82	Contributi dovuti all'Azienda del demanio forestale per spese dei servizi forestali e pel mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso - Contributo all'ente del Parco nazionale di Abruzzo (R. decreto 30 dicembre 1923, numero 3267, R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, e R. decreto 4 gennaio 1925, n. 69)	1,125,735
	II. — *Demani ed usi civici.*	
83	Indennità ai commissari, agli assessori, fitto di locali, funzionamento degli uffici e retribuzioni giornaliere al personale di segreteria e di servizio, addetti al riordinamento degli usi civici (art. 35 del R. decreto 22 maggio 1924, n. 751) - Stampa del Bollettino Feudale e spese per il funzionamento della Commissione per le sistemazioni agrarie nella provincia di Roma (R. decreto 4 settembre 1925, n. 1622)	800,000
		1,925,735
	MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.	
84	Stipendi, assegni fissi e indennità militare agli ufficiali, sottufficiali e militi	14,200,000
85	Indennità di tramutamento, di missione ed eventuali gratificazioni, premi, sussidi ad ufficiali, sottufficiali e militi	1,080,000
86	Spese diverse per corredo ed equipaggiamento, armamento, munizioni e buffetterie, caserme e casermaggio, scuderie, quadrupedi e razioni foraggio	2,700,000
87	Spese per il funzionamento delle scuole della milizia, spese d'ufficio e diverse - Spese per il servizio sanitario	1,100,000
		19,080,000
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — SPESE EFFETTIVE.	
	Spese generali.	
88	Indennità temporanea mensile al personale civile di ruolo, straordinario, avventizio ed assimilato, compreso il personale delle Regie scuole industriali e commerciali, delle stazioni sperimentali, e dell'insegnamento agrario (decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e successive modificazioni ed aggiunte)	11,310,000
	AGRICOLTURA.	
	I. — *Coltivazioni, industrie agrarie, irrigazioni.*	
89	Interessi e quota di capitale a carico dello Stato sui mutui concessi ai consorzi antifillosserici in forza del testo unico 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria)	175,000
90	Contributi e sovvenzioni per l'applicazione dell'energia elettrica a scopi agricoli di bonifica (Regi decreti 2 ottobre 1919, n. 1995, e 29 luglio 1925, n. 1315)	500,000
91	Concorso dello Stato nella misura massima di un terzo della spesa per la costruzione di canali e di altre opere di grande irrigazione dichiarate di pubblica utilità ed obbligatorie su progetti redatti dallo Stato, o da altri enti pubblici ovvero da privati	1,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	II. — Incremento produzione granaria.	
92	Spese di qualsiasi natura per il Comitato permanente del grano (R. decreto 4 luglio 1925, n. 1181)	200,000
93	Spese di qualsiasi natura per l'impianto di campi dimostrativi (art. 3 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1313, e art. 4 del R. decreto 19 novembre 1925, n. 2014) (Spesa ripartita - 3ª delle dieci rate)	6,800,000
94	Spese di qualsiasi natura (esclusi i premi di operosità e di rendimento) per il funzionamento delle Commissioni provinciali per la propaganda granaria, per la mobilitazione delle istituzioni e dei tecnici, e per il concorso nazionale per la « Vittoria del grano » - Sussidi per gare e concorsi locali per l'aumento della produzione granaria (art. 1 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spese ripartite - 3ª delle sei rate)	7,000,000
95	Contributi per incoraggiare nuove pubblicazioni periodiche di propaganda tecnica e segnatamente frumentaria col mezzo della stampa (art. 2 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 30) (Spesa ripartita - 3ª delle cinque rate)	1,000,000
	III. — Istruzione agraria.	
96	Contributo dello Stato nell'onere degli interessi o dell'ammortamento dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti o da enti ed Istituti di credito alle provincie, all'opera nazionale per gli orfani dei contadini morti in guerra, a favore delle colonie agricole (Regi decreti 2 settembre 1919, n. 1660, e 23 ottobre 1924, n. 1831) (Spese ripartite)	330,000
97	Concorso dello Stato nelle spese per interessi sui mutui di favore concessi ad Istituti di istruzione e sperimentazione agraria dalla Cassa dei depositi e prestiti a termini della legge 30 giugno 1907, n. 432, e dei decreti Luogotenenziali 5 agosto 1917, n. 1464, e 8 maggio 1919, n. 715	100,000
	IV. — Zootecnia.	
98	Incoraggiamenti alla produzione mulattiera e cavallina (R. decreto 4 settembre 1925, n. 1734 - 3ª delle dieci rate).	3,000,000

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	V. — Bonificamento agrario	
99	Premi ai proprietari, enfiteuti ed affittuari dei terreni compresi nelle zone a prevalente coltura estensiva delle provincie del Mezzogiorno, delle Isole, della provincia di Roma e della Maremma Toscana, oltre alle zone di brughiera o di recente bonificazione idraulica in ogni altra provincia, per la esecuzione del dissodamento meccanico ai propri terreni, e contributi per l'acquisto di apparecchi a vapore per dissodamento meccanico dei terreni (R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315, e R. decreto 3 gennaio 1926, n. 31)	3,000,000 —
100	Rimborso alla Cassa dei depositi e prestiti delle anticipazioni fatte per le espropriazioni, di cui all'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, e al decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, e spese per l'amministrazione temporanea dei fondi espropriati (Spesa obbligatoria)	12,045.45
101	Quota d'interesse a carico del Ministero dell'economia nazionale, su mutui concessi a proprietari ed acquirenti di terreni nell'Agro romano ed altre zone del Regno e su mutui concessi per l'acquisto di apparecchi a vapore per il dissodamento meccanico dei terreni (art. 31 del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647; decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, numero 662; Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405; legge 20 agosto 1921, n. 1177, e R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315) (Spesa obbligatoria)	2,500,000 —
102	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui ipotecari per costruzione di fabbricati rurali concessi in applicazione dei Regi decreti 5 aprile 1925, n. 438, e 11 settembre 1925, n. 1733, con le norme di cui al R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1332	1,000,000 —
	VI. — Credito agrario.	
103	Concorso dello Stato, in misura non superiore al 2.50 per cento, nel pagamento degli interessi sui mutui concessi per miglioramenti agrari, fondiario-agrari e per trasformazioni fondiarie di pubblico interesse, da Istituti di credito, casse ed enti vari ai sensi del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3139, e successive modificazioni	*per memoria*

CAPITOLI Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
104	Concorso dello Stato, in misura del 3.50 per cento, nelle somme iniziali concesse a mutuo ipotecario agli invalidi di guerra rurali, per acquisto di fondi rustici ai sensi dei Regi decreti 19 giugno 1924, n. 1125, 11 settembre 1925, n. 1733, e 1° luglio 1926, n. 1143	4,025,000 —
105	Quote d'interessi a carico dello Stato da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti od alle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari per mutui agrari, fondiari e speciali di cui agli articoli 87, 88 e 90 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, sul credito agrario	244,000 —
106	Contributo dello Stato a favore dell'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie, quale concorso negli interessi e nell'ammortamento dei mutui concessi ai sensi dell'art. 17 della legge 25 giugno 1906, n. 255; art. 13 della legge 21 luglio 1911, n. 907, e articolo unico del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (Spesa ripartita - 22ª delle 30 rate)	779,843 —
107	Interessi da versare alla Cassa depositi e prestiti e corrisposti dalle Casse provinciali di credito agrario di Cagliari e Sassari ai sensi e per gli scopi previsti dall'art. 90 del testo unico di leggi sul credito agrario approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932 (Spese d'ordine)	*per memoria*
108	Interessi del 4.75 da corrispondersi alla Cassa depositi e prestiti sulle anticipazioni concesse ad Istituti di credito agrario ai sensi dell'art. 1 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1317 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
		31,665,888.45
	INDUSTRIA E MINIERE.	
	I. — *Industria, miniere e combustibili.*	
109	Concorso a favore di consorzi per derivazione d'acqua a scopo industriale (legge 2 febbraio 1888, n. 5192, serie 3ª) (Spesa ripartita - 30ª delle 40 rate)	3,812 —
110	Spese per incoraggiamenti e sussidi ad iniziative, studi e ricerche intese a promuovere ed a favorire il progresso scientifico e tecnico dell'industria o comunque interessanti l'economia nazionale (4ª delle cinque rate)	1,750,000 —

CAPITOLI Num.	Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
111	Sovvenzioni per l'utilizzazione dei combustibili nazionali Studi ed esperienze per la utilizzazione dei combustibili nazionali ed esteri (R. decreto 9 luglio 1926, n. 1411)	250,000
112	Spese per l'applicazione dell'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1605, e per opere e costruzioni occorrenti per l'approvvigionamento di oli minerali e di loro derivati e per ricerche minerarie	8,000,000
	II. — *Insegnamento industriale.*	
113	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti per l'acquisto delle aree, per la costruzione, l'acquisto, l'adattamento o il restauro delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali, o per l'arredamento dei relativi edifici scolastici e delle relative officine (decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 896, Regi decreti 31 ottobre 1923, n. 2523, e 8 maggio 1924, n. 1021)	1,307,000
	III. — *Pesca.*	
114	Spesa straordinaria per le provvidenze diverse per l'industria peschereccia occorrenti per l'applicazione del titolo II della legge 24 marzo 1921, n. 312	2,500,000
		13,810,812
	COMMERCIO E POLITICA ECONOMICA.	
	I. — *Commercio interno.*	
115	Sussidi ai facchini inabili delle soppresse corporazioni dei porti di Genova, Ancona e Livorno	13,750
116	Premi poliennali da conferirsi per l'industria agrumaria	*per memoria*
117	Contributo dell'Ente autonomo della fiera campionaria di Padova (R. decreto 9 novembre 1925, n. 2032)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	II. — *Insegnamento commerciale.*	
118	Interessi per mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti ed altri enti per la costruzione di edifici dei Regi istituti e delle Regie scuole commerciali	200,000 —
119	Contributi, concorsi e sussidi per impianto e arredamento di Istituti e scuole commerciali	40,000 —
		253,750 —
	LAVORO, PREVIDENZA E CREDITO.	
	I. — *Lavoro e previdenza.*	
120	Retribuzioni, assegni caro-viveri, indennità, contributi e spese varie per il personale assunto a tempo determinato per i servizi dell'Ispettorato dell'industria e del lavoro, e spese per l'impianto di nuovi uffici (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3245)	*per memoria*
	II. — *Credito.*	
121	Contributi nelle operazioni di prestito a favore dei danneggiati da terremoti, alluvioni, frane, eruzioni (Spese ripartite)	351,752.16
		351,752.16
	FORESTE E DEMANI.	
	I. — *Foreste.*	
122	Somma da versare alla Cassa depositi e prestiti per conto dell'Azienda del demanio forestale di Stato in applicazione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita)	3,200,000
	II. — *Demani e usi civici.*	
123	Interessi a carico dello Stato, in misura non superiore al due per cento, sui mutui concessi agli enti agrari del Lazio ai sensi degli articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932, ed alle associazioni agrarie ed enti di cui al R. decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al R. decreto 22 maggio 1924, n. 751 (Spesa obbligatoria)	300,000
		3,500,000
	MILIZIA NAZIONALE FORESTALE.	
124	Indennità temporanea mensile ai componenti la Milizia nazionale forestale	4,500,000
125	Spese necessarie per completare il vestiario e l'armamento dei militi all'atto della prima formazione del Corpo, ed altre spese d'impianto	1,200,000
		5,700,000
	CATEGORIA II. — MOVIMENTO DI CAPITALI.	
	I. — ACQUISTO DI BENI.	
	Agricoltura.	
126	Prezzo dei terreni espropriati in forza dell'art. 10 del testo unico delle leggi sull'Agro romano, approvato con Regio decreto 10 novembre 1905, n. 647, e degli articoli 3 e 4 della legge 17 luglio 1910, n. 491, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, del R. decreto 23 gennaio 1921, n. 52, e del R. decreto 3 aprile 1926, n. 618 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	II. — ACCENSIONE DI CREDITI.	
	Agricoltura.	
127	Mutui pel bonificamento dell'Agro romano, dell'Agro Pontino e altre zone, e per l'acquisto di apparecchi a vapore pel dissodamento dei terreni, secondo l'art. 30 del testo unico approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, il decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, i Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, la legge 20 agosto 1921, n. 1177, e il R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315	47,000,000 —
128	Mutui ai privati che intraprendono a scopo irriguo le opere previste dall'art. 22 del testo unico approvato con Regio decreto 2 ottobre 1922, n. 1747, riguardante le irrigazioni	*per memoria*
129	Anticipazioni dello Stato all'Istituto Vittorio Emanuele III per il credito agrario nelle Calabrie ai sensi dell'articolo unico, 4° capoverso, del R. decreto 22 aprile 1923, n. 1047 (5ª delle sette rate)	5,000,000 —
130	Anticipazioni agli Istituti di credito agrario ai sensi dell'articolo 1 del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1317 (3ª delle tre rate)	33,333,333.33
	Foreste e demani.	
131	Anticipazioni dello Stato in misura non eccedente le lire 500,000 annue agli enti agrari del Lazio per completare le annualità dovute agli istituti sovventori di mutui (articoli 55 e 57 del testo unico 9 aprile 1922, n. 932) e alle associazioni ed enti di cui al decreto 2 settembre 1919, n. 1633, ed al R. decreto 22 maggio 1924, n. 751	*per memoria*
	Milizia nazionale forestale.	
132	Anticipazioni per l'acquisto di cavalli di ufficiali e truppa	2,100,000 —
		87,433,333.33

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	III. — ESTINZIONE DI DEBITI.	
	Spese generali.	
133	Annualità spettante alla Cassa di risparmio delle provincie lombarde per la estinzione delle anticipazioni fatte per le spese di costruzione del palazzo del Ministero (legge 5 maggio 1907, n. 271) (Spesa ripartita - 13ª delle 50 rate)	105,104.80
	Agricoltura.	
134	Somme dovute dai consorzi antifillosserici e da versare alla Cassa depositi e prestiti in conto dei mutui concessi in base al testo unico delle leggi sulla fillossera approvato con decreto Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1474 (Spesa obbligatoria)	*per memoria*
135	Annualità dovuta alla Cassa dei depositi e prestiti per l'estinzione del mutuo autorizzato per l'acquisto e la completa sistemazione del campo sperimentale di bieticoltura in Rovigo (decreto Luogotenenziale 5 agosto 1917, n. 1463) (10ª delle 35 annualità)	10,715.46
136	Somme dovute alla Cassa depositi e prestiti in dipendenza dei versamenti fatti dai mutuatari dell'Agro romano e di altre zone del Regno in conto dei mutui loro concessi pel bonificamento agrario e pel dissodamento meccanico dei terreni, secondo le disposizioni del testo unico di legge approvato con R. decreto 10 novembre 1905, n. 647, del decreto Luogotenenziale 24 aprile 1919, n. 662, dei Regi decreti 9 novembre 1919, n. 2297, 28 novembre 1919, n. 2405, della legge 20 agosto 1921, n. 1177, e del R. decreto 29 luglio 1925, n. 1315 (Spesa d'ordine)	*per memoria*
137	Annualità posticipata da versarsi alla Cassa depositi e prestiti per le anticipazioni fatte ai sensi dell'art. 1 del Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1317 (Spesa ripartita - Quota parte 1ª e 2ª delle 30 annualità)	4,213,963.34
	Lavoro e credito.	
138	Rimborso alla Cassa depositi e prestiti delle anticipazioni fatte a mente dell'art. 58, lettera C, delle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 14 luglio 1907, n. 554, portanti provvedimenti a favore dei danneggiati dalla frana di Campomaggiore (Spesa ripartita - 22ª delle 28 rate)	50,924.50
		4,380,708.10

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	RIASSUNTO PER TITOLI.	
	TITOLO I. — SPESA ORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	34,154,470 —
	Pensioni ed indennità	7,902,215 —
	Agricoltura	55,560,718.75
	Industria, miniere e pesca	51,272,800 —
	Commercio e politica economica	17,309,700 —
	Lavoro, previdenza e credito	52,314,960 —
	Foreste e demani	1,025,735 —
	Milizia nazionale forestale	19,080,000 —
	Totale della categoria I della parte ordinaria	239,580,598.75
	TITOLO II. — SPESA STRAORDINARIA.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
	Spese generali	11,310,000 —
	Agricoltura	31,665,888.45
	Industria e miniere	13,810,812 —
	Commercio e politica economica	253,759 —
	Lavoro, previdenza e assicurazioni sociali	351,752.16
	Foreste e demani	3,500,000 —
	Milizia nazionale forestale	5,700,000 —
	Totale della categoria I della parte straordinaria	66,592,202.61

Num.	CAPITOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
	Acquisto di beni	—
	Accensione di crediti	87,433,333.33
	Estinzione di debiti	4,380,708.10
	Totale della categoria II della parte straordinaria	91,814,041.43
	Totale del titolo II (Spesa straordinaria)	158,406,244.04
	Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie)	397,986,842.79
	RIASSUNTO PER CATEGORIE.	
	Categoria I. — Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria)	306,172,801.36
	Categoria II. — Movimento di capitali	91,814,041.43
	Totale generale	397,986,842.79

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le finanze:

VOLPI.

APPENDICE

allo stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia nazionale per l'esercizio finanziario 1927-28.

(Articolo 122 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267).

Stato di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dell'azienda del Demanio forestale per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — ENTRATE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
1	Interessi di fondi pubblici e dei fondi depositati in conto corrente fruttifero alla Cassa dei depositi e prestiti	2,000,000 —
2	Reddito delle foreste e di eventuali donazioni o lasciti	22,000,000 —
3	Proventi della cessione a prezzo di favoro delle piantine prodotte nei vivai forestali dell'Azienda	200,000 —
4	Concorso dello Stato inscritto nella parte ordinaria del bilancio del Ministero dell'economia nazionale, e contributo nelle spese per l'amministrazione ed il funzionamento del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 del Regio decreto 3 dicembre 1922, n. 1584)	925,735 —
5	Redditi dei terreni, introiti dei permessi di caccia e pesca ed altre entrate derivanti dall'amministrazione del Parco nazionale del Gran Paradiso (art. 16 R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584)	10,000 —
6	Provento delle oblazioni e pene pecuniarie pagate per le contravvenzioni forestali, dedotto il quarto agli agenti scopritori (art. 124 lettera *e*) del R. decreto 30 novembre 1923, n. 3267)	1,000,000 —
7	Entrate ordinarie diverse	280,000 —
	Totale delle entrate effettive ordinarie	26,415,735 —
	TITOLO II. — ENTRATE STRAORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Entrate effettive.*	
8	Concorso dello Stato secondo lo stanziamento fatto nel bilancio del Ministero dell'economia nazionale quale 13ª rata del fondo stabilito dalla legge 21 marzo 1912, n. 442, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani e quale rimanenza 3ª e 4ª rata del contributo secondo la legge 20 agosto 1921, n. 1177 (Spesa ripartita)	3,200,000 —
9	Indennità annue da corrispondersi dal Ministero dei lavori pubblici, a norma dell'art. 16, comma *c*), della legge sul demanio forestale 2 giugno 1910, n. 277	*per memoria*
10	Reddito dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti, assunti in gestione dall'Azienda, a norma dell'articolo 168 del R. decreto 30 dicembre 1923, n 3267	*per memoria*
11	Entrate diverse ed eventuali	230,000 —
	Totale delle entrate effettive straordinarie	3,430,000 —
	CATEGORIA II. — *Movimento di capitali.*	
12	Anticipazioni e mutui concessi da Istituti di credito ai sensi dell'art. 125 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	*per memoria*
13	Vendita di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato ed introiti di obbligazioni sorteggiate	*per memoria*
14	Provento della vendita di terreni di proprietà dell'Azienda del demanio forestale di Stato, da destinarsi all'acquisto di fondi meglio adatti all'ampliamento del demanio forestale stesso (art. 121 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
15	Prelevamenti dal conto corrente istituito presso la Cassa depositi e prestiti nell'interesse dell'Azienda del demanio forestale	3,499,209.30
	Totale del movimento di capitali dell'entrata	3,499,209.30

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
16	Ricupero delle spese anticipate dall'Azienda per l'amministrazione a cura dello Stato dei patrimoni silvo-pastorali di comuni e di altri enti	*per memoria*
17	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	*per memoria*
	RIASSUNTO DELLE ENTRATE.	
	Categoria I. — Entrate effettive:	
	a) ordinarie	26,415,735 —
	b) straordinarie	3,430,000 —
	Totale	29,845,735 —
	Categoria II. — Movimento di capitali	3,499,209.30
	Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	*per memoria*
	Categoria IV. — Partite di giro	*per memoria*
	Totale generale delle entrate	33,344,944.30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
	TITOLO I. — SPESE ORDINARIE.	
	CATEGORIA I. — *Spese effettive.*	
1	Amministrazione, coltivazione e governo delle foreste e dei terreni di proprietà dell'Azienda	5,600,000 —
2	Imposte o sovrimposte, canoni e censi gravanti le foreste	1,800,000 —
3	Spese in esecuzione del R. decreto 3 dicembre 1922, n. 1584, sul mantenimento del Parco nazionale del Gran Paradiso	210,000 —
4	Incoraggiamento alla silvicoltura e alle piccole industrie forestali	3,515,000 —
5	Contributi per la gestione dei patrimoni silvo-pastorali dei comuni e di altri enti (Titolo IV, Capo II del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	150,000 —
6	Concorso nelle spese per la lotta contro i parassiti delle piante forestali	20,000 —
7	Delimitazione delle zone da assoggettarsi al regime dei vincoli; formazione d'ufficio dei piani economici dei boschi, catasto e statistica forestale	800,000 —
8	Istruzione forestale (scuole, cattedre ambulanti, borse di studio e di perfezionamento, ricerche e studi silvani) e contributo da versare allo Stato per il funzionamento del Regio istituto superiore agrario forestale di Firenze (articolo 67 del R. decreto 30 novembre 1924, n. 2172)	320,000 —
9	Assegni al personale non di ruolo delle nuove provincie	60,000 —
10	Indennità di malaria al personale forestale dei ruoli civili	20,000 —
11	Contributo da versare allo Stato per le pensioni degli agenti forestali (legge 10 agosto 1921, n. 552)	163,260 —
12	Contributo da versare allo Stato per le spese della Milizia nazionale forestale (art. 9 R. decreto 16 maggio 1926, numero 1066)	2,000,000 —
13	Indennità di tramutamento al personale forestale	100,000 —
14	Premi di operosità e di rendimento (art. 63 del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290)	100,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
15	Sussidi a funzionari già appartenenti all'Amministrazione forestale e loro famiglie, nonchè a salariati ed operai dell'Azienda, bisognosi	70,000 —
16	Medaglie di presenza, diarie e rimborso di spese di viaggi a Consigli, Commissioni e Comitati; gite ordinarie di servizio, ispezioni e missioni; indennità di trasferta ai messi comunali per notifiche di atti relativi alla conciliazione di contravvenzioni forestali e degli elenchi dei terreni da sistemare (art. 54 e 61 del regolamento 16 maggio 1926, n. 1126)	430,000 —
17	Indennità per operazioni di accertamenti eseguiti allo scopo di utilizzazioni delle foreste, i cui progetti non ebbero corso per deserzione d'asta e per altre cause, e spese relative incontrate	10,000 —
18	Fitto di locali	50,000 —
19	Rimborso allo Stato per spese per registri, moduli, carta, spese di stampa e trasporti relativi fatti dal Provveditorato generale dello Stato	50,000 —
20	Spese postali, telegrafiche, telefoniche ed altre spese d'ufficio, acquisto e riparazione di mobili, riscaldamento e illuminazione, oggetti di cancelleria e rilegatura, mantenimento di locali, spese per assistenza sanitaria	240,000 —
21	Spese di liti	12,000 —
22	Restituzione di somme indebitamente introitate	15,000 —
23	Residui passivi per somme reclamate dai creditori ed eliminate per perenzioni amministrative e per importo di mandati di pagamento commutati in vaglia per perenzione biennale, ovvero perchè riguardanti quote di mandati collettivi soddisfatti in parte in esercizi finanziari precedenti	8,000 —
24	Provento spettante allo Stato in base alla media degli accertamenti verificatisi nel biennio 1908-1909 per le foreste già amministrate dal Ministero delle finanze, e per i terreni suscettibili della sola coltura forestale, nonchè per le foreste delle nuove provincie e quota parte del provento delle foreste demaniali inalienabili	3,652,684.30
	Totale delle spese effettive ordinarie	19,404,944.30
	TITOLO II. — Spese straordinarie.	
	Categoria I. — *Spese effettive.*	
25	Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo delle nuove provincie	40,000 —
26	Spese in esecuzione delle leggi 21 marzo 1912, n. 442, e 20 agosto 1921, n. 1177, per la sistemazione idraulico-forestale dei bacini montani (Spesa ripartita)	3,200,000 —
27	Costruzione e riparazioni straordinarie di strade e di fabbricati; impianto di linee telegrafiche e telefoniche e di vie aeree pel trasporto dei prodotti boschivi; impianto di opifici, acquisto di scorte vive e morte pei poderi dell'Azienda	6,000,000 —
28	Impianto ed ampliamento dei vivai forestali	100,000 —
29	Lavori di rimboschimento, di rinsaldamento e di sistemazione di terreni e boschi di proprietà dell'Azienda	1,500,000 —
30	Premi per incoraggiare l'attuazione di opere intese al miglioramento dei pascoli montani ed istituzione di cattedre di alpicoltura, in applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267	1,000,000 —
31	Interessi a carico dell'Azienda del demanio forestale di Stato, sui mutui concessi ai comuni pel miglioramento dei pascoli montani (R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	200,000 —
32	Fondo di riserva per le nuove e per le maggiori spese	400,000 —
	Totale delle spese effettive straordinarie	12,440,000 —
	Categoria II. — *Movimento di capitali.*	
33	Acquisto ed espropriazione di terreni nudi a scopo di rimboschimento; acquisto di boschi per l'ampliamento del demanio forestale di Stato	*per memoria*
34	Acquisto di terreni, per l'ampliamento del demanio forestale di Stato, da effettuarsi col provento della vendita di terreni non adatti a far parte del demanio suddetto (art. 121 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	1,500,000 —

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928
35	Restituzione di anticipazioni e di mutui ottenuti da istituti di credito	*per memoria*
36	Acquisto di fondi pubblici dello Stato o garantiti dallo Stato.	*per memoria*
	Totale del movimento di capitali della spesa	1,500,000 —
	CATEGORIA III. — *Operazioni per conto di terzi.*	
37	Spese di gestione di patrimonio silvo-pastorale di comuni e di altri enti (art. 166 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3267)	*per memoria*
38	Somme da corrispondere a comuni e ad altri enti per addebito netto della gestione dei loro patrimoni silvo-pastorali	*per memoria*
	Totale delle spese per operazioni per conto di terzi	—
39	CATEGORIA IV. — *Partite di giro*	*per memoria*

RIASSUNTO DELLA SPESA.

Categoria I. — Spese effettive:	
a) ordinarie	19,404,944.30
b) straordinarie	12,440,000 —
Totale	31,844,944.30
Categoria II. — Movimento di capitali	1,500,000 —
Categoria III. — Operazioni per conto di terzi	—
Categoria IV. — Partite di giro	—
Totale generale della spesa	33,344,944.30

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Num.	ARTICOLI — Denominazione	Competenza per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1927 al 30 giugno 1928

RIASSUNTO DELL'ENTRATA E DELLA SPESA.

Categoria I. — Spese effettive	31,844,944.30
Categoria I. — Entrate effettive	29,845,735 —
	— 1,999,209.30
Categoria II. — Spesa per movimento di capitali	1,500,000 —
Categoria II. — Entrata per movimento di capitali	3,499,209.30
	+ 1,999,209.30
Categoria III. — Spesa per operazioni per conto di terzi	*per memoria*
Categoria III. — Entrata per operazioni per conto di terzi	*per memoria*
Categoria IV. — Spesa per partite di giro	*per memoria*
Categoria IV. — Entrata per partite di giro	*per memoria*

RIEPILOGO.

Categoria I. — Entrata e spesa effettiva	— 1,999,209.30
Categoria II. — Entrata e spesa per movimento di capitali	+ 1,999,209.30
Categoria III. — Entrata e spesa per operazioni per conto di terzi	*per memoria*
Categoria IV. — Entrata e spesa per partite di giro	*per memoria*
	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Numero di pubblicazione 1162.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 861.

Eccezionale ammissione di nuovi elementi nella carriera consolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Per il periodo di un anno, a decorrere dalla data della presente legge, è autorizzata eccezionalmente l'ammissione nel ruolo consolare fino al grado 5° incluso, compresi posti di volontario, di persone estranee al ruolo stesso, che, a giudizio insindacabile del Ministro per gli affari esteri, hanno i requisiti e la preparazione necessaria per le funzioni consolari.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1163.

LEGGE 2 giugno 1927, n. 862.

Ordinamento della carriera diplomatico-consolare.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

I ruoli della carriera diplomatico-consolare sono stabiliti secondo risulta dalla tabella *A* allegata alla presente legge.

Art. 2.

Alla carriera diplomatico-consolare si accede mediante esame di concorso, a cui si potrà essere ammessi con la prova del possesso dei seguenti requisiti:

a) essere cittadino italiano, col godimento dei diritti politici. Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente legge, gli italiani non regnicoli e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta con decreto Reale in occasione di singoli consensi.

Nulla è innovato alle disposizioni concernenti gli effetti della cittadinanza conferita ai nativi della Tripolitania e della Cirenaica, ai sensi dei Regi decreti 1° giugno 1919, n. 931, e 6 novembre 1919, n. 240;

b) età non minore di 21 anni, nè maggiore di 30;

c) essere stato dichiarato abile al servizio militare. Coloro che hanno prestato servizio militare debbono avervi raggiunto il grado di ufficiale;

d) essere di sana e robusta costituzione che permetta di affrontare qualsiasi clima, e non avere imperfezioni fisiche visibili, a meno che queste non derivino da ragioni di guerra e non siano di impedimento all'esercizio delle funzioni cui si aspira;

e) avere tenuto sempre regolare condotta civile, morale e politica;

f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza o in scienze politiche ed amministrative presso Università del Regno, oppure la laurea in scienze economiche e commerciali, rilasciata da Regi istituti superiori di scienze economiche e commerciali. Saranno anche ammessi coloro che avranno conseguito attestato di licenza degli Istituti cui in virtù di speciali decreti Reali sono state estese le disposizioni della legge 21 agosto 1870, n. 5380, per l'ammissione ai concorsi diplomatici o a quelli consolari; nonchè coloro che abbiano conseguito presso Istituti militari titolo equipollente ai gradi finali accademici.

L'adempimento di tali condizioni non vincola il Ministero ad accogliere le domande di ammissione al concorso. Il giudizio dell'Amministrazione è a tale riguardo insindacabile.

Chi abbia partecipato a due concorsi per l'ammissione alla carriera diplomatico-consolare non può essere ammesso ad un terzo.

Le modalità e i programmi di esame del concorso saranno stabiliti da apposito regolamento.

I vincitori del concorso sono nominati volontari al Ministero degli affari esteri, a titolo di tirocinio, e in tale qualità saranno destinati in massima a prestar servizio negli uffici centrali dell'Amministrazione.

La durata del tirocinio non potrà essere minore di sei mesi.

Entro un anno dalla nomina, i volontari saranno scrutinati per l'ammissione definitiva in carriera; coloro per i quali l'esito di tale scrutinio non fosse favorevole potranno essere autorizzati a prolungare di altri sei mesi il loro tirocinio per ottenere un secondo giudizio, che sarà definitivo.

Qualora anche questo risultasse sfavorevole saranno congedati e non avranno diritto a compensi nè a indennità di sorta.

Art. 3.

Per la nomina a 1° segretario di legazione (grado 7°) verranno banditi concorsi per titoli speciali di servizio e per esami fra i consoli di 2ª classe. Potranno essere ammessi a tali concorsi per determinazione del Ministro degli affari esteri, sempre dietro parere favorevole della Commissione di avanzamento, unicamente quei funzionari che abbiano durante la loro carriera prestato almeno tre anni di servizio continuativo presso uffici consolari all'estero. Agli effetti di questa disposizione non costituisce interruzione di servizio il tempo passato in regolare congedo nè il tempo dei viaggi pei trasferimenti da un consolato all'altro.

La promozione a console di 1ª classe, salvo che avvenga per meriti singolari e col voto unanime della Commissione di avanzamento, sarà effettuata in base a concorso per titoli speciali di servizio e per esame.

I funzionari che partecipando ad uno dei suddetti concorsi non vi abbiano conseguito l'idoneità, non potranno essere ammessi a concorsi per lo stesso ruolo.

Le modalità e i programmi dei concorsi di cui al presente articolo saranno stabiliti da apposito regolamento.

Art. 4.

A disimpegnare le funzioni di segretario di legazione saranno destinati presso i Regi uffici diplomatici, consoli di seconda e di terza classe e vice-consoli.

Le funzioni di addetto di legazione saranno affidate agli addetti consolari.

Art. 5.

Le promozioni nella carriera diplomatico-consolare, salvo il disposto dell'art. 3, saranno effettuate esclusivamente a scelta, sulla base del merito comparativo, dietro deliberazione del Consiglio dei Ministri per i funzionari di grado superiore al 5°, e dietro parere favorevole, per gli altri, di una Commissione di avanzamento composta dal Ministro o Sottosegretario di Stato per gli affari esteri, presidente, dal direttore generale del personale, da due funzionari di grado non inferiore a quello di ministro plenipotenziario e da due di grado non inferiore a quello di console generale di 2ª classe.

Art. 6.

Per la promozione al grado di ministro plenipotenziario di 2ª classe e di console generale di 1ª classe i funzionari dovranno avere un'anzianità complessiva pari a due anni per ciascuno dei gradi inferiori. A tale limite potrà derogarsi solo nel caso di promozione per meriti singolari, la quale non potrà avere luogo se non col voto unanime della Commissione di avanzamento.

Art. 7.

Per tutti i giudizi inerenti alla concessione degli aumenti periodici degli stipendi ai funzionari della carriera diplomatico-consolare sarà competente la Commissione di avanzamento.

Art. 8.

Si applicheranno all'ammissione, alle promozioni ed alle assegnazioni di stipendio dei funzionari della carriera diplomatico-consolare tutte le disposizioni generali e speciali emanate a favore dei combattenti.

Art. 9.

Ai funzionari che hanno incarico di direttore generale e di direttore del servizio stampa al Ministero, sarà corrisposta un'indennità per spese di rappresentanza pari alla metà dello stipendio.

Analoga indennità ridotta al terzo dello stipendio verrà corrisposta ai capi ufficio e ridotta al quarto dello stipendio ai segretari in servizio al Ministero.

Art. 10.

Il Sottosegretario di Stato, sotto l'alta direzione del Ministro, è preposto al coordinamento e alla trattazione degli affari, alla disciplina e al funzionamento degli uffici e servizi dipendenti dall'Amministrazione.

Art. 11.

Il servizio prestato all'estero sarà, nei soli riguardi della pensione di riposo, aumentato per talune residenze di quattro o sei dodicesimi, a seconda della distanza dalla Patria e dei disagi, delle condizioni di clima e di vita che le residenze stesse presentano.

Tale aumento non si calcola se non dopo almeno un anno di permanenza non interrotta in residenze lontane o disagiate.

Non si considera interruzione il tempo del viaggio necessario per recarsi direttamente dall'una all'altra di tali residenze.

La determinazione delle residenze anzidette, secondo le due categorie sopra accennate, sarà fatta per decreto Ministeriale. A parità di classificazione di merito e sempre quando non si abbiano ad applicare le preferenze stabilite a favore dei combattenti, saranno preferiti nelle promozioni i funzionari che avranno prestato lodevole servizio nelle residenze di cui sopra.

Art. 12.

Gli ambasciatori, i ministri plenipotenziari ed i consiglieri di legazione, i consoli generali e i consoli di carriera possono essere, con decreto Reale, sentito il Consiglio dei Ministri, collocati a disposizione del Ministero quando, per motivi di guerra, per altre cause indipendenti dalla loro volontà, o per decisione del Ministro estranea al merito dei loro servizi, devono cessare temporaneamente dalle loro funzioni.

Il periodo di tempo nel quale i medesimi potranno rimanere in tale posizione non potrà eccedere un anno.

Tale periodo può essere, in via eccezionale, prorogato per un altro solo anno, con decreto accompagnato da relazione motivata. Trascorso questo periodo senza che venga altrimenti disposto, il funzionario sarà collocato in aspettativa per motivi di servizio e poscia in disponibilità.

Art. 13.

Gli assegni degli ambasciatori e ministri plenipotenziari saranno aumentati di un settimo quando detti funzionari abbiano o moglie o figli residenti con essi all'estero non meno di sette mesi dell'anno, e saranno aumentati di un sesto quando i medesimi abbiano e moglie e figli residenti con essi non meno di sette mesi dell'anno.

Art. 14.

Dieci dei posti di ministro plenipotenziario di 1ª classe sono riservati ai consoli generali.

In relazione a ciò, presso altrettanti consolati generali potranno essere destinati ministri plenipotenziari di 1ª classe.

Art. 15.

E' vietato il conferimento di titoli onorifici di qualsiasi grado dell'Amministrazione degli affari esteri, salvo nei casi di cessazione di servizio, giusta l'art. 103 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato.

E' vietato parimenti il conferimento di incarichi e di accreditamenti di qualsiasi genere, a titolo onorifico, presso i Regi uffici diplomatici e consolari all'estero. Coloro che in atto hanno incarichi ed accreditamenti di tale genere cessano da essi.

Art. 16.

Sono abrogati i Regi decreti 30 dicembre 1923, n. 2803, 10 gennaio 1924, n. 26, 24 gennaio 1924, n. 101, 28 febbraio 1924, n. 328, 20 marzo 1924, n. 384, e tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

Art. 17.

Il Ministro per gli affari esteri, di concerto con quello per le finanze, è autorizzato ad emanare le norme regolamentari transitorie per l'applicazione delle disposizioni della presente legge all'attuale personale diplomatico e consolare e per la sistemazione del detto personale nei nuovi ruoli.

Art. 18.

E' autorizzata la graduale istituzione di quaranta nuovi uffici consolari, secondo le risultanze delle accertate necessità dei nostri interessi all'estero.

TABELLA A.

Ruoli della carriera diplomatico-consolare.

(Gruppo A).

Grado			Grado		
2°	Ambasciatori	N. 14		—	
3°	Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 1ª classe	» 24		—	
4°	Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di 2ª classe	» 31	4°	Consoli generali di 1ª classe	N. 20
5°	Consiglieri di legazione	» 20	5°	Consoli generali di 2ª classe	» 20
6°	Primi segretari di legazione di 1ª classe	» 30	6°	Consoli di 1ª classe	» 40
7°	Primi segretari di legazione di 2ª classe	» 30	7°	Consoli di 2ª classe	» 60

Grado		
8°	Consoli di 3ª classe	N. 50
9°	Vice Consoli di 1ª classe	» 45
10°	Vice Consoli di 2ª classe	» 36
11°	Addetti consolari	» 40
	Volontari	» —
	Consoli giudici	» 3

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 giugno 1927 - Anno V.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Numero di pubblicazione 1164.

REGIO DECRETO 24 aprile 1927, n. 653.

Approvazione degli statuti delle Unioni industriali miste per le provincie di Bergamo, Sondrio e Teramo e delle Unioni locali miste dell'Alto Milanese, del Gallaratese, di Monza e della Brianza, aderenti alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 1 del Nostro decreto 26 settembre 1926, n. 1720, col quale è stato concesso il riconoscimento giuridico alla Confederazione generale fascista dell'industria italiana e nello stesso tempo anche alle Associazioni sindacali di grado inferiore, aderenti alla Confederazione stessa, con la condizione che gli statuti di queste siano riveduti e modificati in relazione con la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e presentati al Ministero delle corporazioni, per l'approvazione e la pubblicazione, entro un termine ivi stabilito e poscia prorogato dal detto Ministero;

Ritenuto che la presidenza della suindicata Confederazione ha presentato per l'approvazione, previe le modificazioni opportune, gli statuti delle Unioni provinciali miste per la provincia di Bergamo, per quella di Sondrio e per quella di Teramo, nonchè gli statuti delle Unioni locali miste dell'Alto Milanese, del Gallaratese, di Monza e della Brianza;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono approvati gli statuti della Unione industriale fascista della provincia di Bergamo, di quella di Sondrio e di quella di Teramo, e gli statuti della Unione industriale fascista dell'Alto Milanese, di quella del Gallaratese, nonchè di quella di Monza e della Brianza, secondo i rispettivi testi annessi al presente decreto e firmati, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 maggio 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 260, foglio 52. — FERRETTI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Bergamo.

Art. 1.

E' costituita con sede in Bergamo la « Unione industriale fascista della provincia di Bergamo ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni della Provincia.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Bergamo.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del perso

nale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano conciliati con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte della Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra le Unioni e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, dei dirigenti le aziende industriali, i Gruppi regionali imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione e, in ultima istanza, al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per ugual periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono altresì tenuti ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà inscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Ciascuna sezione avrà un proprio Comitato direttivo le cui attribuzioni saranno stabilite in apposito regolamento da approvarsi dalla Confederazione.

Le sezioni risultanti dalla trasformazione delle Associazioni di categoria già esistenti da almeno 10 anni, e che controllino più di 25,000 dipendenti, potranno avere, per deliberazione del Consiglio direttivo dell'Unione o per determinazione della Confederazione, organi e gestione propri e disporre di un proprio bilancio e d'una propria sede.

Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza di tutte le sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Le norme per il funzionamento delle sezioni faranno parte di speciale regolamento da deliberarsi dal Consiglio direttivo dell'Unione e da approvarsi dalla Confederazione. Per le sezioni che fanno parte di un Consorzio giuridicamente riconosciuto, il regolamento sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione provvede la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni dell'Unione in centri industriali della Provincia con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli

articoli 26, 27 e 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione. L'Unione ha facoltà di delegare tali sue attribuzioni alle sezioni che controllino più di 25,000 dipendenti ed aventi, a norma dell'art. 9, organi e gestione propri.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti, che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge ed alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore ed alla Confederazione, e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale. Sull'importo dei contributi da corrispondersi dalle ditte inscritte alle sezioni che hanno organi e gestione propri, a norma dell'art. 9, il Consiglio direttivo dell'Unione, con deliberazione da approvarsi dalla Confederazione, provvederà ad assegnare a ciascuna delle sezioni stesse i fondi necessari al loro funzionamento in base ai fabbisogni risultanti dai bilanci predisposti dai rispettivi organi di sezione. I bilanci di tali sezioni come pure i conti consuntivi devono essere allegati al bilancio dell'Unione del quale fanno parte integrante, e sono con questo approvati dai competenti organi dell'Unione stessa.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione.

Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata la Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo nel suo seno un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del proprio capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea.

I capi delle sezioni fanno parte di diritto del Consiglio direttivo. Le sezioni che controllano da 3000 a 6000 dipendenti hanno diritto inoltre ad un altro rappresentante nel Consiglio direttivo, e quelle che controllano più di 6000 dipendenti hanno diritto ancora a tanti altri rappresentanti ogni 5000 dipendenti controllati oltre i primi 6000, calcolandosi per 5000 anche la frazione superiore a 3000.

Ogni sezione ha poi diritto ad un delegato nell'assemblea generale per i primi 10,000 dipendenti o frazione, e a tanti altri delegati quanti sono i successivi gruppi di 1000 dipendenti controllati dalle ditte associate calcolandosi per 1000 la frazione non inferiore ai 500.

Nel numero dei delegati spettanti a ciascuna sezione è compreso il capo della sezione stessa.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 10 dipendenti controllati. Le ditte che controllano meno di 10 dipendenti hanno diritto ugualmente ad un voto.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno, mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto, per iscritto, da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati.

Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, due vice-presidenti, il tesoriere-economo e tre altri membri che formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria in prima convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15.

Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del Regio decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente da lui delegato, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia inscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'arti-

colo precedente. Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per fatti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Egli non può esercitare professioni, avere impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere alla esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione ed alle singole disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Sondrio.

Art. 1.

E' costituita con sede in Sondrio la « Unione industriale fascista della provincia di Sondrio ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni della Provincia.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Sondrio.

Art. 3.

L'Unione è regolata, oltrechè dal presente statuto, dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'ambito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gl'industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano conciliaanti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento tra le Unioni e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, i Gruppi regionali imprese elettriche, e le Associazioni industriali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti tra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale e sindacale, oppure se il richiedente, dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali, ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente iscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria; per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestione propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione sarà provveduto dalla Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni dell'Unione in centri industriali della Provincia con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti a informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, il cui numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata la Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto a un rappresentante nel Consiglio direttivo. Le sezioni che controllano più di 1000 dipendenti avranno diritto a tanti altri rappresentanti nel Consiglio direttivo quante sono le migliaia di dipendenti oltre il primo migliaio, calcolandosi per migliaio completo la frazione superiore a 500. Egualmente ogni sezione ha diritto a un rappresentante nell'assemblea. Le sezioni che controllano più di 500 dipendenti avranno diritto a tanti altri rappresentanti nell'assemblea quanti sono i gruppi di 500 dipendenti successivi al primo gruppo controllato di 500, considerandosi per 500 anche le frazioni superiori a 300. Nell'assemblea di sezione ogni socio ha diritto ad un voto per ogni 50 (o frazione) dipendenti. Le ditte intervengono nell'assemblea di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, e in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente, il tesoriere-economo ed altri due membri, che formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera g) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'articolo 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista della provincia di Teramo.

Art. 1.

E' costituita con sede in Teramo la « Unione industriale fascista della provincia di Teramo ».

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni della Provincia.

Art. 2.

L'Unione fa parte della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella provincia di Teramo.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gl'industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella Provincia; cerca di prevenire ogni ragione di controversie nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro esercenti nel territorio della Provincia, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento tra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, i Gruppi regionali imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Nella domanda di ammissione le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, la entità degli impianti, il numero dei dipendenti, la sezione o le sezioni di categoria alle quali si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale e sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industrie. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestione propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione provvede la Confederazione.

Art. 10.

Il Consiglio direttivo potrà istituire delegazioni della Unione in centri industriali della Provincia con le modalità da determinare in deliberazioni che dovranno essere sottoposte all'approvazione della Confederazione.

Art. 11.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 26, 27, 28 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 12.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresetanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 13.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, il cui numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 14.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nella Provincia.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 15.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata la Unione.

Art. 16.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 17.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

Art. 18.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto a tanti rappresentanti nel Consiglio direttivo ogni 500 (o frazione) dipendenti controllati e a un delegato all'assemblea ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati dalle ditte associate. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 50 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 19.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in

via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia richiesto per iscritto da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della Provincia. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 20.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 18. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente ed il tesoriere-economo che con altri due membri, scelti fra i suoi componenti, formano la Giunta esecutiva.

Art. 21.

Spetta al Consiglio direttivo lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni tre mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria in prima convocazione la presenza della maggioranza, e in seconda convocazione la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. La seconda convocazione potrà essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, e nello stesso invito di questa. Per la validità dei deliberati occorre la maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 14 e 15. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutti gli altri affari indicati nelle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) dell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma degli articoli 27 e 28 seguenti.

Art. 22.

E' in facoltà del Consiglio direttivo di convocare congressi provinciali dei rappresentanti delle ditte aderenti all'Unione. Il congresso provinciale deve limitarsi ad esaminare le questioni poste all'ordine del giorno dal Consiglio direttivo e le sue decisioni non possono assumere che la forma di voti.

Art. 23.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile della esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezioni e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 24.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 27 e 28 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 25.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 26.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 27.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 28.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre al Consiglio direttivo, che delibera in merito, la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 29.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 30.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministro per le corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 31.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista dell'Alto Milanese in Busto Arsizio.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Busto Arsizio, la « Unione industriale fascista dell'Alto Milanese » con competenza territoriale sui mandamenti amministrativi di: Busto Arsizio (eccettuati i comuni di Legnano, Canegrate, San Giorgio di Legnano e San Vittore Olona), Cuggiono (compreso il cocomune di Casorezzo) e Saronno.

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni della circoscrizione.

Art. 2.

L'Unione fa parte dell'Unione industriale fascista delle provincie di Milano e Varese e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella sua circoscrizione.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge, nonchè dagli statuti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana, e dallo statuto dell'Unione interprovinciale Milano-Varese.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella circoscrizione; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano concilianti con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede, a norma e nei limiti del presente statuto, alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione, le Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani e dei dirigenti le aziende industriali, il Gruppo regionale imprese elettriche, e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute, facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione saranno regolati dalle deliberazioni ed istruzioni di questa.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione. Nella domanda devono inoltre essere indicate le persone dei legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o le sezioni cui si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà inscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestione propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione provvederà la Confederazione.

Art. 10.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni di datori di lavoro. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella circoscrizione. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di competenza dell'Unione.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere all'Unione interprovinciale, alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipen

denza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 15.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate. Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 16.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione ha pure l'obbligo di tenere informata costantemente l'Unione interprovinciale delle vertenze che essa tratta e delle questioni di carattere generale e che possano avere ripercussione in altre zone industriali della Provincia.

L'Unione è infine tenuta a fornire all'Unione interprovinciale quelle informazioni che le venissero da essa richieste in materia di comune interesse.

Art. 17.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto ad un rappresentante nel Consiglio direttivo per ogni 1000 dipendenti controllati, o frazione non inferiore a 500, con un massimo di 5 rappresentanti, oltre il capo della sezione, e ad un delegato all'assemblea per ogni 500 dipendenti controllati dalle ditte associate, con un massimo di 10 delegati oltre il capo della sezione. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 100 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 18.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della circoscrizione. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberzioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 17. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente, il tesoriere-economo, ed altri due membri, scelti fra i suoi componenti, che formano la Giunta esecutiva. Nomina inoltre i rappresentanti nel Consiglio federale dell'Unione interprovinciale nella proporzione di un rappresentante per ogni 5000 (o frazione non inferiore a 2500) dipendenti controllati dall'Unione.

Art. 20.

Spetta al Consiglio direttivo, tenute presenti le deliberazioni di massima dell'Unione interprovinciale, lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 13 e 14. Spetta inoltre ad esso di deliberare su tutte le altre materie indicate nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130.

Art. 21.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 22.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera g) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 25 e 26 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 23.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 24.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano inscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 26.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre alla Giunta esecutiva dell'Unione interprovinciale la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 27.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 29.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:

MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista del Gallaratese.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Gallarate, la « Unione industriale fascista del Gallaratese » con competenza territoriale sui mandamenti di Gallarate e Somma Lombardo, e sul comune di Varano Borghi.

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni della circoscrizione.

Art. 2.

L'Unione fa parte dell'Unione industriale fascista delle provincie di Milano e Varese e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella sua circoscrizione.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e dallo statuto dell'Unione interprovinciale Milano-Varese.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gli interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella circoscrizione; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano conciliabili con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede, a norma e nei limiti del presente statuto, alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità; e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua competenza, che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento fra l'Unione e le altre Associazioni o sezioni di Associazioni delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, i Gruppi regionali imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Le ditte devono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, l'ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti e la sezione o sezioni cui si chiede l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta, salvo i ricorsi alla Confederazione e in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, la iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui è avvenuta l'iscrizione.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano da essa richiesti nell'ambito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie di industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione di industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà inscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categorie: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestioni propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione provvederà la Confederazione.

Art. 10.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei

rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha la esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti dalle ditte industriali datrici di lavoro nella circoscrizione.

Nella stipulazione e discussione dei contratti di lavoro l'Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli elementi da questa richiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di competenza dell'Unione.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere all'Unione interprovinciale, alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contributi potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti fra quelli per cui è preordinata l'Unione.

Art. 15.

Per la gestione delle entrate sociali e per l'amministrazione del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare la stretta osservanza delle deliberazioni, in materia, del Consiglio direttivo e delle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Il tesoriere-economo ha altresì l'obbligo di provvedere alla compilazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Art. 16.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti, avvenimenti e provvedimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione ha pure l'obbligo di tenere informata esattamente l'Unione interprovinciale delle vertenze che essa tratta e delle questioni di carattere generale e che possano avere ripercussioni in altre zone industriali delle provincie di Milano-Varese. L'Unione è infine tenuta a fornire all'Unione interprovinciale quelle informazioni che le venissero da essa richieste in materia di comune interesse.

Art. 17.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto a tanti rappresentanti nel Consiglio direttivo ogni 2000 (o frazione) dipendenti controllati e a un delegato all'assemblea ogni 500 (o frazione) dipendenti controllati dalle ditte associate.

Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 50 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 18.

L'assemblea è formata dai delegati delle sezioni.

Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno quindici giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o ne sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente e i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le

direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della circoscrizione. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 17. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente, il tesoriere-economo, ed altri due membri, scelti fra i suoi componenti, che formano la Giunta esecutiva. Nomina inoltre i rappresentanti nel Consiglio federale dell'Unione interprovinciale nella proporzione di un rappresentante per ogni 5000 (o frazione non inferiore a 2500) dipendenti controllati dall'Unione.

Art. 20.

Spetta al Consiglio direttivo, tenute presenti le deliberazioni di massima dell'Unione interprovinciale, lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 13 e 14. Delibera altresì su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare a norma dell'art. 25.

Art. 21.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati. Dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione.

È di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 22.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 25 e 26 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso d'urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 23.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio d'amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 24.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte sono inscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia inscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 26.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre alla Giunta esecutiva dell'Unione interprovinciale la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 27.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi od assumere cariche senza autorizzazione del presidente dell'Unione ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione, e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 29.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'articolo 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Statuto dell'Unione industriale fascista di Monza e della Brianza.

Art. 1.

E' costituita, con sede in Monza, la « Unione industriale fascista di Monza e della Brianza » con competenza territoriale sui mandamenti di Monza (eccettuato il comune di Sesto San Giovanni), Desio, Vimercate e Carate Brianza (eccettuati gli stabilimenti lanieri, serici e di lavorazione di fibre tessili artificiali) e sul tratto di provincia di Como racchiuso nell'arco tra Verderio (a nord di Vimercate), Brivio (sulla riva destra dell'Adda) con Missaglia (a nord-est di Casatenuovo), Oggiono (a sud del lago di Annone-Oggiono), Molteno, Inverigo e Arosio (a nord di Carate Brianza).

L'Unione può istituire uffici o servizi o delegazioni in altri Comuni della circoscrizione.

Art. 2.

L'Unione fa parte dell'Unione industriale fascista delle provincie di Milano e Varese e della Confederazione generale fascista dell'industria italiana. In quanto giuridicamente riconosciuta ai termini della legge 3 aprile 1926, n. 563, rappresenta legalmente tutte le ditte industriali datrici di lavoro nella sua circoscrizione.

Art. 3.

L'Unione è regolata — oltrechè dal presente statuto — dalle norme di legge nonchè dagli statuti, regolamenti, deliberazioni e istruzioni della Confederazione generale fascista dell'industria italiana e dallo statuto dell'Unione interprovinciale Milano-Varese.

Art. 4.

L'Unione, nell'àmbito del territorio di sua competenza:

a) promuove l'organizzazione di tutti gli industriali e la loro solidarietà e collaborazione;

b) promuove e tutela gl'interessi morali, economici e tecnici dell'industria in armonia con l'interesse generale della Nazione;

c) cura, in relazione alle possibilità industriali, il miglioramento delle condizioni morali e materiali del personale addetto all'industria e promuove rapporti cordiali di collaborazione fra esso e le ditte;

d) mantiene le relazioni con le Associazioni sindacali degli altri fattori della produzione esistenti nella circoscrizione; cerca di prevenire ogni ragione di controversia nel campo del lavoro; si adopera per la risoluzione delle controversie che dovessero sorgere;

e) assiste le ditte associate, sia nel campo economico sociale, sia in quello morale ed educativo, in quanto i loro interessi siano conciliati con quelli generali della Nazione e dell'industria;

f) si fa centro ed organo di raccolta ed elaborazione di elementi, notizie e dati, relativi all'industria ed ai problemi industriali;

g) provvede, a norma e nei limiti del presente statuto, alla nomina o designazione di rappresentanti degli industriali in tutti i Consigli, enti ed organi in cui tale rappresentanza sia prevista dalle leggi e dai regolamenti;

h) esercita tutte quelle funzioni che, come Associazione sindacale legalmente riconosciuta, le siano demandate in virtù di leggi, regolamenti e disposizioni delle autorità, e quelle che le siano attribuite dalle Associazioni di grado superiore.

Art. 5.

Possono far parte dell'Unione tutte le ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di sua competenza che abbiano i requisiti previsti dalla legge 3 aprile 1926, n. 563, e relativo regolamento.

Art. 6.

Il collegamento tra l'Unione e le Associazioni o sezioni di Associazione delle cooperative industriali, degli artigiani, dei dirigenti le aziende industriali, i Gruppi regionali imprese elettriche e le Associazioni nazionali unitarie giuridicamente riconosciute facenti parte della Confederazione, ed in genere i rapporti fra l'Unione e le altre Associazioni facenti parte della Confederazione sono regolati, oltre che dalla legge, dalle norme e deliberazioni della Confederazione.

Art. 7.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata alla presidenza dell'Unione e contenere la dichiarazione di accettare le norme e tutti gli obblighi derivanti dal presente statuto e dalla disciplina della Confederazione.

Le ditte debbono inoltre indicare le persone dei loro legali rappresentanti, la natura dell'industria esercitata, la ubicazione degli stabilimenti, l'entità degli impianti, il numero dei dipendenti, e la sezione o le sezioni di categoria alle quali chiedono l'assegnazione.

Se il richiedente non possegga i requisiti di legge od ostino gravi ragioni di ordine morale o sindacale, oppure se il richiedente dopo aver fatto parte di Associazioni sindacali

ne sia stato espulso, la domanda di ammissione è respinta salvo i ricorsi alla Confederazione ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Se la domanda viene accolta, l'iscrizione impegna il socio per un triennio che decorre dal primo giorno del semestre solare in cui l'iscrizione è avvenuta.

Se il socio non presenta le sue dimissioni con lettera raccomandata almeno tre mesi prima della scadenza del triennio, l'impegno si intende rinnovato per uguale periodo di tempo, e così di seguito.

La qualità di socio si perde nel caso di cessazione, regolarmente constatata, dell'esercizio dell'industria.

Art. 8.

L'esercizio dei diritti sociali spetta soltanto ai soci regolarmente inscritti ed al corrente col versamento dei contributi.

I soci sono tenuti a fornire all'Unione tutti gli elementi, notizie e dati che siano richiesti nell'àmbito delle sue attribuzioni. Tali comunicazioni debbono rimanere riservate ai dirigenti dell'Unione.

I soci sono tenuti altresì ad osservare tutte le disposizioni ed istruzioni impartite dai competenti organi direttivi dell'Unione, e quelle impartite, attraverso l'Unione, dalla Confederazione.

Art. 9.

L'Unione si suddivide nel proprio interno in sezioni per categorie d'industria. Ciascun socio sarà assegnato alla sezione corrispondente all'industria esercitata.

Sarà inoltre costituita una sezione d'industrie varie cui saranno assegnati i soci esercenti industrie per le quali non sia possibile costituire apposita sezione.

La Giunta esecutiva potrà autorizzare l'iscrizione di un socio a più sezioni quando eserciti più industrie.

La divisione in sezioni nonchè le assegnazioni dei soci ad una o più sezioni saranno fatte secondo le norme o istruzioni emanate dalla Confederazione.

Ciascuna sezione sarà iscritta a cura dell'Unione alle competenti Federazioni nazionali di categoria: per le Federazioni nazionali le quali si suddividono in Consorzi regionali giuridicamente riconosciuti, l'iscrizione avverrà presso il Consorzio regionale territorialmente competente.

Con deliberazione del Consiglio direttivo, da approvarsi dalla Confederazione, potrà essere stabilito che una o più sezioni abbiano nel loro interno organi e gestione propri. Però, nei rapporti esterni, la rappresentanza delle sezioni spetta esclusivamente all'Unione.

Il regolamento delle sezioni che fanno parte di un Consorzio regionale giuridicamente riconosciuto sarà compilato dal Consorzio stesso. In caso di dissenso con l'Unione provvederà la Confederazione.

Art. 10.

I soci sono tenuti ad informare l'Unione di tutte le richieste e questioni relative ai rapporti coi loro dipendenti, ed a rimettere immediatamente all'Unione, per la trattazione e soluzione, tutte le controversie che potessero sorgere coi dipendenti stessi in materia di rapporti di lavoro.

Nessun socio potrà trattare con rappresentanti delle Associazioni sindacali di lavoratori se non per il tramite dei rappresentanti delle competenti Associazioni sindacali di datori di lavoro. Salva l'eventuale applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 24, 25, 26 ai soci contravventori, l'Unione ha facoltà di considerare, anche nei rapporti interni, nulli e non avvenuti gli accordi e i contratti fatti in contrasto a tale disposizione.

Art. 11.

Salve le disposizioni delle Associazioni di grado superiore, l'Unione ha l'esclusiva competenza per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro concernenti i dipendenti delle ditte industriali datrici di lavoro nella circoscrizione. Nella discussione e stipulazione dei contratti di lavoro la Unione dovrà seguire le norme e le procedure determinate dalla Confederazione.

Spetta pure all'Unione la rappresentanza dei datori di lavoro industriali dinanzi alla Magistratura del lavoro.

L'esercizio ed i limiti di tale rappresentanza sono regolati dalle norme di legge e da quelle dello statuto, nonchè dalle disposizioni confederali.

Art. 12.

E' fatto obbligo alle ditte, sotto la comminatoria delle sanzioni di legge, di denunciare all'Unione, nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dalle deliberazioni della Confederazione, il numero dei loro dipendenti.

E' fatto pure obbligo di denunciare all'Unione ogni modificazione del numero dei dipendenti che derivi da lavorazioni stagionali. E' pure fatto obbligo alle ditte esercenti industrie, in cui il numero del personale controllato in relazione al capitale impiegato sia ritenuto per decisione della Confederazione notevolmente inferiore alla media generale esistente per tutte le industrie, di denunciare anche il capitale impiegato.

E' fatto inoltre obbligo di comunicare all'Unione tutti quegli altri elementi da questa chiesti per la esatta determinazione dei contributi in relazione alle disposizioni di legge e alle istruzioni della Confederazione.

Art. 13.

Spetta al Consiglio direttivo, in base alle istruzioni della Confederazione, di fissare il contributo legale da imporsi alle ditte industriali datrici di lavoro nel territorio di competenza dell'Unione.

Tale contributo sarà comprensivo dei contributi da corrispondere all'Unione interprovinciale Milano-Varese, alle Associazioni di grado superiore e alla Confederazione e verrà ripartito a norma di legge.

Le modalità per la determinazione della base del contributo e per la esazione di questo saranno regolate dalle norme generali emanate dalla Confederazione in conformità alle disposizioni dello statuto confederale.

Almeno il decimo del provento dei contributi legali di spettanza dell'Unione deve essere annualmente prelevato e devoluto a costituire il fondo patrimoniale avente per scopo di garantire le obbligazioni assunte dall'Unione in dipendenza dei contratti collettivi di lavoro da essa stipulati, e da amministrarsi secondo le norme di legge.

Almeno l'80 per cento delle entrate derivanti all'Unione dal provento dei contributi legali sarà devoluto alle spese obbligatorie previste dall'art. 18 del regolamento 1° luglio 1926, ivi compreso il fondo di garanzia di cui al precedente comma.

Art. 14.

E' in facoltà del Consiglio direttivo, a maggioranza di due terzi dei suoi membri, di stabilire contributi suppletivi per i soci dell'Associazione. Tali contributi non potranno essere superiori al contributo legale e dovranno essere pagati dai soci nei modi e termini stabiliti dal Consiglio direttivo.

L'Unione potrà accettare contributi straordinari provenienti da spontanee elargizioni, donazioni, ecc. Tali contri-

buti potranno essere interamente erogati a determinati scopi, purchè rientranti tra quelli per cui è preordinata la Unione.

Art. 15.

Per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio sarà nominato dal Consiglio direttivo un tesoriere-economo, il quale dovrà curare che la gestione dei fondi sociali e del patrimonio sia strettamente conforme alle deliberazioni del Consiglio direttivo ed alle norme generali stabilite dalla Confederazione per l'amministrazione delle entrate sociali e del patrimonio per parte delle Associazioni confederate.

Art. 16.

L'Unione ha l'obbligo di tenere al corrente la Confederazione di tutti gli atti ed avvenimenti che, anche indirettamente, possono interessarla. E' pure tenuta a trasmettere alla Confederazione tutte le deliberazioni, atti e documenti per cui sia richiesta dalla legge, oppure dallo statuto o dalle deliberazioni confederali, l'approvazione o l'autorizzazione della Confederazione.

L'Unione ha pure l'obbligo di tenere informata costantemente l'Unione interprovinciale delle vertenze che essa tratta e delle questioni di carattere generale e che possono avere ripercussioni in altre zone industriali delle provincie di Milano e Varese.

L'Unione è infine tenuta a fornire all'Unione interprovinciale quelle informazioni che le venissero da essa richieste in materia di comune interesse.

Art. 17.

Ciascuna sezione di categoria è convocata ogni anno in assemblea dalla presidenza dell'Unione per la nomina del suo capo, della propria rappresentanza in seno al Consiglio direttivo, e dei propri delegati all'assemblea. Ogni sezione ha diritto a tanti rappresentanti nel Consiglio ogni 2000 (o frazione superiore a 1000) dipendenti controllati e a un delegato all'assemblea ogni 500 (o frazione) dipendenti controllati dalle ditte associate. Nell'assemblea di sezione ciascun socio ha diritto ad un voto per ogni 50 (o frazione) dipendenti controllati.

Le ditte intervengono alle assemblee di sezione a mezzo dei loro titolari o legali rappresentanti.

Art. 18.

L'assemblea generale è formata dai delegati delle sezioni. Ciascun delegato ha diritto ad un voto.

L'assemblea è convocata in via ordinaria dal presidente dell'Unione entro il mese di aprile di ogni anno mediante avviso spedito almeno 15 giorni prima della riunione, ed in via straordinaria sempre quando sia deliberato dal Consiglio direttivo o sia fatta richiesta da almeno un quinto dei delegati.

L'assemblea nomina il presidente ed i revisori dei conti, discute ed approva il bilancio consuntivo. Essa determina le direttive che l'Unione deve seguire per il suo funzionamento e per la trattazione dei problemi che interessano le industrie della circoscrizione. Esamina inoltre le altre questioni speciali che siano poste all'ordine del giorno.

L'assemblea è valida quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei delegati. Trascorsa un'ora da quella fissata per la convocazione, l'assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei delegati presenti o rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Ogni delegato non può avere più di due deleghe.

In caso di parità di voti prevale il voto del presidente.

Ogni modifica al presente statuto deve essere approvata dall'assemblea dei delegati; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza assoluta dei voti dei delegati aventi diritto di partecipare all'assemblea.

Art. 19.

Il Consiglio direttivo è composto dai rappresentanti delle singole sezioni nominati come all'art. 17. Esso elegge nel suo seno, nella prima seduta di ogni anno, un vice-presidente, il tesoriere-economo ed altri due membri, scelti fra i suoi componenti, che formano la Giunta esecutiva. Nomina inoltre i rappresentanti nel Consiglio federale dell'Unione interprovinciale nella proporzione di uno per ogni 5000 (o frazione non inferiore a 2500) dipendenti controllati dall'Unione.

Art. 20.

Spetta al Consiglio direttivo, tenute presenti le deliberazioni di massima dell'Unione interprovinciale, lo svolgimento di ogni azione resa necessaria per il conseguimento dei fini statutari e per l'applicazione delle direttive tracciate dall'assemblea. Esso si riunirà ordinariamente almeno ogni due mesi: straordinariamente quando la presidenza lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un quarto dei suoi componenti. Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio. Le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il Consiglio direttivo approva il bilancio preventivo dell'Unione e determina i contributi legali e suppletivi giusta il disposto degli articoli 13 e 14. Delibera altresì su tutti gli altri affari indicati nell'art. 30 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130. Provvede infine in materia disciplinare, a norma dell'art. 25.

Art. 21.

Il presidente viene eletto dall'assemblea dei delegati, dura in carica due anni ed è rieleggibile. Il presidente, sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice-presidente, dirige e rappresenta l'Unione tanto nei rapporti interni che in quelli esterni, vigila e cura l'osservanza della disciplina, adempie a tutte le altre funzioni che gli siano affidate dal presente statuto, dai regolamenti, o delegate dai competenti organi sociali e dalla Confederazione, ed è responsabile dell'esatta osservanza delle norme, istruzioni e deliberazioni della Confederazione. E' di diritto presidente della Giunta esecutiva, del Consiglio direttivo e dell'assemblea.

Convoca il Consiglio direttivo, le assemblee generali e di sezione e la Giunta esecutiva.

La nomina del presidente non ha effetto se, previa ratifica della Confederazione, non viene approvata a termine di legge. L'approvazione è richiesta dalla Confederazione.

Art. 22.

La Giunta esecutiva:

a) coadiuva il presidente nell'esplicazione del suo mandato;

b) delibera sull'ammissione delle ditte e sull'assegnazione alle sezioni;

c) provvede alle nomine e designazioni di cui alla lettera *g*) dell'art. 4;

d) delibera a norma degli articoli 25 e 26 sui provvedimenti disciplinari contro le ditte associate;

e) esercita in caso di urgenza tutti i poteri del Consiglio direttivo. I provvedimenti in tal modo presi saranno comunicati al Consiglio direttivo nella prima riunione successiva, per la ratifica.

Art. 23.

Tutte le cariche dell'Unione sono gratuite.

Non sono eleggibili alle cariche sociali e non possono essere prescelti a delegati delle sezioni nell'assemblea generale che i titolari, gerenti, membri del Consiglio di amministrazione aventi la rappresentanza sociale, direttori generali o institori di aziende aderenti all'Unione, i quali posseggano i requisiti stabiliti dalla legge.

Art. 24.

Il presidente dell'Unione ha facoltà di applicare la censura alle ditte associate le quali non ottemperino con la dovuta diligenza agli obblighi derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali le ditte siano iscritte, e della Confederazione.

Contro il provvedimento di censura è data facoltà agli interessati di ricorrere alla Confederazione.

Art. 25.

La Giunta esecutiva ha facoltà di applicare la sospensione da ogni attività sociale, per un periodo non superiore a sei mesi, alla ditta la quale violi gli obblighi ad essa derivanti dalle leggi e dai regolamenti dello Stato, e dagli statuti, istruzioni e deliberazioni dell'Unione, delle Associazioni superiori di categoria alle quali sia iscritta, e della Confederazione, oppure dopo l'applicazione della censura non prenda i provvedimenti eventualmente indicati dal presidente, oppure sia recidiva nelle infrazioni di cui all'articolo precedente.

Le deliberazioni prese dalla Giunta esecutiva debbono essere ratificate dal Consiglio direttivo.

Art. 26.

La Giunta esecutiva ha facoltà di proporre alla Giunta esecutiva dell'Unione interprovinciale la espulsione di una ditta:

a) per recidiva nelle mancanze che dettero motivo a precedente sospensione, ovvero per particolare gravità dei fatti indicati nell'articolo precedente;

b) per atti compiuti i quali abbiano recato nocumento agli interessi materiali e morali dell'organizzazione industriale;

c) per mancanze contro l'onore e per qualsiasi mancanza che dimostri difetto di senso nazionale e morale.

Art. 27.

Contro i provvedimenti di sospensione e di espulsione è ammessa la facoltà agli interessati di ricorrere in prima istanza alla Confederazione a norma dello statuto confederale, ed in ultima istanza al Ministero delle corporazioni.

Art. 28.

Il segretario dell'Unione è nominato dal Consiglio direttivo che ne determina le funzioni e la durata del mandato.

Il segretario deve possedere i requisiti di legge e la sua nomina diventa definitiva quando, previa ratifica del presidente della Confederazione, sia stata approvata dal Ministero delle corporazioni. Esso non può esercitare professioni, avere altri impieghi ed assumere incarichi senza autorizzazione del presidente dell'Unione, ratificata dalla Confederazione.

Spetta al segretario, in base alle istruzioni del presidente, di provvedere all'esecuzione delle decisioni e deliberazioni degli organi dell'Unione e alla direzione dei servizi e degli uffici dell'Unione e di quelli eventualmente costituiti per le singole sezioni.

Il segretario interviene a tutte le sedute degli organi dell'Unione con voto consultivo, come pure alle riunioni delle singole sezioni.

Art. 29.

In caso di scioglimento o di revoca del riconoscimento dell'Unione, il liquidatore nominato dall'autorità competente provvederà alla realizzazione dell'attivo ed alla estinzione del passivo.

Il patrimonio netto risultante dalla liquidazione sarà devoluto in conformità del Regio decreto previsto dall'art. 20 del regolamento 1° luglio 1926, n. 1130.

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento allo statuto della Confederazione e alle disposizioni di questa, e, in mancanza, alle norme di legge.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo - Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

Numero di pubblicazione **1165**.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 856.

Modificazioni al regolamento per gli Economati generali dei benefici vacanti.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 18 dello Statuto;

Visto il regolamento per gli Economati generali dei benefici vacanti, approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, n. 978;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la giustizia e gli affari di culto;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Alla somma di L. 300, indicata nell'art. 11 del regolamento per gli Economati generali dei benefici vacanti, approvato con decreto Luogotenenziale 23 maggio 1918, numero 978, quale importo massimo delle riparazioni che gli economi generali sono autorizzati a far eseguire nelle proprietà dei benefici vacanti, è sostituita quella di L. 1000.

Art. 2.

L'art. 87 del regolamento economale 23 maggio 1918, numero 978, è modificato come appresso:

« I subeconomi sono retribuiti con un premio di esazione sulla totalità delle rendite, di qualunque natura, da loro riscosse per conto dell'Economato generale.

« Il detto premio verrà calcolato sul complesso delle riscossioni e nel modo seguente:

il 10 per cento sino a L. 5000;
l'8 per cento da L. 5001 a L. 10,000;
il 5 per cento da L. 10,001 a L. 50,000;
il 2.50 per cento oltre L. 50,000 ».

Art. 3.

All'art. 91 del regolamento economale 23 maggio 1918, n. 978, modificato con l'art. 1 del R. decreto 26 febbraio 1920, n. 290, è sostituito il seguente:

« Ai subeconomi che non abbiano, in complesso, liquidato nell'anno un premio di esazione superiore a L. 1000, potrà essere accordata una indennità non maggiore della differenza tra l'anzidetta somma ed il premio liquidato ».

Art. 4.

All'art. 92 del suindicato regolamento economale 23 maggio 1918, n. 978, è aggiunto il comma seguente:

« Nel caso di soppressione di uffici subeconomali, in applicazione dell'art. 81 del presente regolamento, è in facoltà del Ministro di concedere, ai titolari o reggenti dei subeconomati soppressi, una indennità, una volta tanto, pari alla media quinquennale del premio di esazione, escluso ogni altro emolumento, ed aumentata di tanti decimi della media stessa quanti sono gli anni interi di effettivo servizio prestato. Tale indennità non potrà essere maggiore di lire 3000. Se la media quinquennale anzidetta fosse minore di L. 1000, questa cifra sarà sostituita alla media medesima ed aumentata per tanti decimi come sopra ».

Art. 5.

L'art. 104 del suindicato regolamento economale 23 maggio 1918, n. 978, è così modificato:

« I fondi rustici ed urbani saranno, per regola generale, dati in affitto mediante asta pubblica, o mediante licitazione privata, eccetto quelli la cui rendita non ecceda le L. 2500 ».

Art. 6.

L'art. 105 del regolamento economale 23 maggio 1918, numero 978, è modificato come segue:

« I contratti stipulati dal subeconomo mediante asta pubblica o mediante licitazione privata, od a trattativa privata, s'intendono soggetti, per quanto riguarda l'amministrazione economale, e nel solo suo interesse, alla condizione sospensiva della loro approvazione da parte dell'economo generale, salva l'approvazione, mediante decreto del Ministero della giustizia e degli affari di culto, per i contratti stipulati a partiti privati quando superino il valore di L. 10,000, e in tutti gli altri casi quando superino il valore di L. 20,000.

« I decreti di approvazione dei contratti di valore eccedente le L. 20,000 sono sottoposti alla registrazione della Corte dei conti ».

Art. 7.

E' approvata la tariffa degli onorari e delle indennità dovute ai subeconomi ed ai periti unita al presente decreto, vista, d'ordine Nostro, dal Guardasigilli, Ministro per la giustizia e gli affari di culto, in sostituzione di quella allegata al regolamento 23 maggio 1918, n. 978, e modificata col R. decreto 26 febbraio 1920, n. 290, ed in sostituzione di quella riguardante le fabbricerie del Lombardo-Veneto ed approvata con decreto Luogotenenziale 11 luglio 1915.

Art. 8.

Agli effetti delle disposizioni del presente decreto, il Ministro per la giustizia e gli affari di culto ha facoltà di ordinare con suo decreto che ciascuno degli economati generali dei benefici vacanti contribuisca in proporzione della propria potenzialità finanziaria nella spesa derivante dall'applicazione di quanto è disposto negli articoli precedenti.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore col 1° luglio 1927.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROCCO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 37. — FERRETTI.

Tariffa degli onorari e delle indennità dovute ai subeconomi ed ai periti.

Ai subeconomi.

1. — Per la compilazione del verbale di vacanza, di sottoposizione a mano regia o d'immissione in possesso:

a) di mensa arcivescovile o vescovile o di seminario, L. 40.

b) di parrocchia, di canonicato, coadiutoria od altro ente, L. 25.

2. — Per ogni vacazione di ore quattro, impiegate nella compilazione dello stato patrimoniale attivo e passivo, nello accertamento della condizione dei fabbricati, terreni, arredi sacri, quando non si ritenga necessaria l'opera di un perito; nell'esame e classificazione di titoli e documenti; nelle visure di atti presso i competenti uffici e nella registrazione di atti e contratti:

per la prima vacazione, L. 15;

per le successive, L. 8.

La vacazione incominciata si calcola come compiuta.

3. — Per la compilazione di un avviso d'asta, L. 20.

Per la inserzione degli avvisi d'asta nel giornale degli annunzi giudiziari, L. 5.

Per la compilazione del verbale di aggiudicazione provvisoria, L. 10.

Per la compilazione del verbale di ricevimento dell'offerta di aumento del ventesimo, L. 10.

Per la compilazione del verbale di aggiudicazione definitiva:

se l'oggetto dell'asta è di L. 500, L. 15;

se supera la detta somma da L. 501 a L. 1000, L. 20;

se supera la detta somma da L. 1001 a L. 5000, L. 30;

se supera la detta somma da L. 5001 in sopra, L. 40.

Quando il verbale di aggiudicazione provvisoria diventa definitivo, si applica la tariffa dell'aggiudicazione definitiva.

Per la stipulazione dei contratti scritti:

se in seguito ad asta, L. 25;

se senza formalità di asta si esigeranno gli emolumenti stabiliti per l'aggiudicazione definitiva.

4. — Per l'intervento, quando sia prescritto, alla stipulazione di un atto qualsiasi, davanti a notaio od altro pubblico ufficiale, L. 15.

5. — Per la compilazione dell'atto d'ingiunzione nella procedura coattiva contro i debitori morosi, L. 20.

6. — Per il rilascio di certificati o di copie, L. 5.

7. — Per la scritturazione degli atti sopraccennati e delle relative copie, compresa l'autenticazione, è dovuto per ogni facciata di 25 righe e con non meno di 50 lettere o cifre per riga, L. 0.60.

8. — Le indennità di trasferta e di soggiorno saranno liquidate in conformità di quelle stabilite dal R. decreto-leg-

ge 14 settembre 1918, n. 1181, con le modificazioni di cui al R. decreto-legge 20 febbraio 1921, n. 221.

Ai periti.

9. — Per la relazione di una perizia di restauri ai fabbricati, o di bonificamenti nei terreni, ritenuti necessari, o di accertamento di danni o miglioramenti recati ai fondi, o di descrizione tecnica di beni immobili, il compenso sarà stabilito dall'economo generale a seconda dell'importanza della perizia e del valore che ne è oggetto, tra un minimo di L. 25 ed un massimo di L. 150.

10. — Per ogni vacazione di quattro ore ognuna, impiegate o sopra luogo od a tavolino, nelle operazioni preliminari assolutamente necessarie per la compilazione della perizia, come rilievi, tipi, ecc.:

per la prima vacazione, L. 20;
per le successive, L. 10.

La vacazione incominciata si calcola come compiuta.

11. — La scritturazione si compensa come è detto al n. 7.

12. — Le indennità di trasferta e di soggiorno sono calcolate secondo il n. 8.

Competenze dovute dalle fabbricerie ai subeconomi nelle Provincie lombardo-venete.

1.

Per la revisione dei conti annuali; per rimborso delle spese postali; per rimborso delle spese di amministrazione e cancelleria; con compenso separato per ciascuno dei detti capi:

a) per le fabbricerie aventi una rendita annua lorda, computata solo quella patrimoniale, fino a L. 500, L. 10;
b) idem: dalle L. 501 alle L. 1000, L. 15;
c) idem: dalle L. 1001 alle L. 5000, L. 20;
d) idem: dalle L. 5000 oltre, L. 25.

Il compenso è unico per la chiesa madrice e le filiali, se anche i conti di queste siano tenuti separatamente.

2.

Per le trasferte in luogo compiute a richiesta delle fabbricerie o per ordine superiore:

a) viaggio in 2ª classe in ferrovia; in 1ª classe per le tramvie; L. 0.75 per ogni km. di andata e ritorno di via ordinaria;
b) per ogni giornata di presenza, L. 25;
c) per ogni trasferta almeno di 6 ore, L. 15.

3.

Per le visite quinquennali:

Tariffa analoga a quella del n. 2 ed inoltre: un onorario per la redazione del verbale, L. 20; ed un compenso di L. 0.60 per pagina per le copie da farsi per la fabbriceria e la prefettura.

I subeconomi devono procedere alla visita da soli, senza l'assistenza di ragionieri; e non debbono impiegarvi più di due giorni.

4.

Per l'intervento ad un atto qualsiasi, purchè l'intervento sia espressamente ordinato, L. 15.

5.

Diritto di affrancazione (da richiedersi all'affrancante), L. 10.

6.

Diritto per operazioni di acquisto di rendita pubblica, L. 10.

7.

Diritto per gli accessi all'ufficio del registro o delle ipoteche ed a qualsiasi altro pubblico ufficio, L. 8.

8.

Per il rilascio di certificati o di copie, L. 5, oltre il compenso per la scritturazione come al n. 3.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per la giustizia e gli affari di culto:
Rocco.

Numero di pubblicazione 1166.

REGIO DECRETO 30 maggio 1927, n. 863.

Annullamento, nei riguardi delle Società per le forze idrauliche della Sila e Meridionale di elettricità, delle disposizioni contenute nei Regi decreti 31 maggio 1923, n. 1341, e 28 novembre 1926, n. 2200.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti i Regi decreti 31 maggio 1923, n. 1341, e 28 novembre 1926, n. 2200, con i quali furono rispettivamente approvate le convenzioni 9 marzo 1923 per sessantacinque milioni e 14 settembre 1926 per novantacinque milioni di lire di mutui concessi alle Società per le forze idrauliche della Sila, Meridionale di elettricità e Generale elettrica della Sicilia in base alla legge 20 agosto 1921, n. 1177;

Visto il decreto Ministeriale 8 febbraio 1927, col quale la Società meridionale di elettricità è stata autorizzata a contrarre un prestito estero;

Viste le deliberazioni delle tre Società predette che, risolvendo gli impegni reciproci, domandano di essere sciolte dalla responsabilità solidale che avevano assunta in dipendenza dei mutui predetti;

Ritenuto che gli enti finanziatori interessati di cui alle cennate convenzioni, hanno concesso la loro adesione preventiva, nei riguardi delle Società per le forze idrauliche della Sila e Meridionale di elettricità, al rimborso, da parte delle medesime, delle somme loro somministrate in dipendenza della convenzione 9 marzo 1923 ed alla revoca della successiva convenzione 14 settembre 1926;

Considerato che la Società per le forze idrauliche della Sila e la Società meridionale di elettricità hanno depositato per il rimborso ai predetti enti finanziatori con vincolo a favore dello Stato garante degli enti stessi, le somme percepite in dipendenza della convenzione 9 marzo 1923, ed hanno formalmente rinunciato a servirsi del mutuo di cui alla convenzione 14 settembre 1926;

Sulla conforme proposta del Ministro per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nei Regi decreti 31 maggio 1923, n. 1341, e 28 novembre 1926, n. 2200, sopra ricordati sono annullate nei riguardi delle Società per le forze idrauliche della Sila e Meridionale di elettricità, e conseguentemente cessa di avere effetto il privilegio dello Stato pubblicato a garanzia dei mutui predetti delle Società medesime.

E' dichiarata cessata la responsabilità solidale delle predette Società fra loro e con la Società generale elettrica della Sicilia.

Art. 2.

Il Ministro per le finanze, di concerto con quello per i lavori pubblici, è autorizzato a provvedere per tutto quanto concerne l'esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 38. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1167.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 865.

Emissione di peciali francobolli commemorativi della prima Esposizione fiera campionaria di Tripoli.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;
Vista la domanda con la quale il « Comitato per la prima Esposizione fiera campionaria di Tripoli » chiede l'emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione della prossima prima Esposizione fiera campionaria di Tripoli, gravati di un soprapprezzo a favore del Comitato stesso;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di speciali francobolli commemorativi in occasione della prima Esposizione fiera campionaria di Tripoli da valere per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici della Tripolitania e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al colore ed al valore dei singoli tagli dei francobolli di cui all'articolo precedente, con la descrizione tecnica del disegno riprodotto in ciascun taglio, e saranno precisati il numero degli esemplari, il periodo di vendita al pubblico, il periodo di validità e quello per l'ammissione al cambio dei francobolli stessi.

Art. 3.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con il Comitato per la prima Esposizione fiera campionaria di Tripoli una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli commemorativi anzidetti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccólta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 42. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1168.

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 867.

Emissione di francobolli coloniali per commemorare la istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Vista la domanda con la quale il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale chiede che venga estesa alle Colonie italiane l'emissione, mediante opportune sovrastampe, dei francobolli commemorativi dell'istituzione della Milizia stessa, autorizzata con R. decreto n. 1558 del 29 luglio 1926;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione, per i servizi postali delle colonie della Tripolitania, della Cirenaica, dell'Eritrea e della Somalia Italiana, degli stessi francobolli speciali emessi nel Regno, per commemorare la istituzione della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale, gravati di un soprapprezzo a favore dell'Opera di previdenza della Milizia stessa, da valere per la francatura delle corrispondenze impostate negli uffici postali delle Colonie stesse e dirette ovunque.

Art. 2.

L'emissione di cui all'articolo precedente differisce da quella del Regno per la colorazione del francobollo da lire 1.25, che ha la vignetta in colore nero e la cornice in colore bleu oscuro, e di quello da L. 5 con la vignetta in colore nero e la cornice in verde scuro. Inoltre tutti i valori portano sovrastampato mediante caratteri tipografici la leggenda « Tripolitania » « Cirenaica » « Eritrea » « Somalia Italiana » e nel seguente quantitativo rispettivamente per ciascuna Colonia:

da cent. 40+20 . . . . N. 100,000
» » 60+30 . . . . » 100,000
» L. 1.25+0.60 . . . . » 50,000
» » 5.00+2.50 . . . . » 25,000

Art. 3.

I suddetti francobolli saranno venduti, non appena allestite le relative sovrastampe, negli uffici postali delle Colonie e presso l'Ufficio filatelico coloniale. Essi saranno validi per la francatura della corrispondenza fino al 31 dicembre 1927 e quindi verranno tolti di corso e venduti per collezione.

Art. 4.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie è autorizzato a stipulare con il Comando generale della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale una convenzione per regolare l'emissione dei francobolli suddetti ed i rapporti relativi al soprapprezzo di cui i francobolli sono gravati a favore dell'Opera di previdenza della Milizia stessa.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 44. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1169.**

REGIO DECRETO 8 maggio 1927, n. 866.

Emissione di francobolli coloniali con la effige di S. M. Vittorio Emanuele III.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge 6 luglio 1912, n. 749;
Visto il R. decreto 20 novembre 1912, n. 1205;
Visto l'art. 18 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Visto l'art. 137 del regolamento generale sul servizio postale, approvato con R. decreto 10 febbraio 1901, n. 120;
Visto il R. decreto 7 giugno 1923, n. 1257, che modifica l'art. 137 del predetto regolamento generale sul servizio postale;
Ritenuto opportuno di dotare anche le Colonie di una serie di francobolli con la Nostra Effige;
Sentito il Consiglio superiore coloniale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' autorizzata l'emissione di francobolli riproducenti la Nostra Effige da valere per la francatura delle corrispondenze impostate nelle Colonie e dirette ovunque.

Art. 2.

Con successivo Nostro decreto saranno indicate le caratteristiche relative al formato, al colore ed al valore dei singoli tagli dei francobolli di cui all'articolo precedente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 43. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1170.**

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 869.

Autorizzazione al comune di Forno di Rivara a modificare la propria denominazione in « Forno Canavese ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Veduta l'istanza 14 febbraio c. a. con cui il podestà di Forno di Rivara, in esecuzione della propria deliberazione in data 29 ottobre u. s., chiede l'autorizzazione al mutamento di denominazione del comune in quella di « Forno Canavese »;
Visto il parere favorevole espresso dal Commissario straordinario per l'amministrazione della provincia di Torino in data 15 aprile corrente anno;
Vista la lettera in data 10 maggio c. a., n. 397703, con cui il Ministero delle comunicazioni - Direzione generale poste e telegrafi - dichiara che nulla osta al proposto mutamento di denominazione;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Forno di Rivara, in provincia di Torino, è autorizzato a modificare la propria denominazione in « Forno Canavese ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *giugno* 1927 - *Anno V*
Atti del Governo, registro 261, *foglio* 46. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione **1171.**

REGIO DECRETO 22 maggio 1927, n. 870.

Distacco della frazione Mezzano Scotti dal comune di Travo e sua aggregazione a quello di Bobbio.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù dei poteri conferiti al Governo dal R. decreto-legge 17 marzo 1927, n. 283;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La frazione Mezzano Scotti è staccata dal comune di Travo ed aggregata a quello di Bobbio.

Art. 2.

Il territorio della frazione suddetta è delimitato in conformità della pianta topografica vistata in data 10 febbraio 1927 dall'ingegnere capo dell'ufficio del Genio civile di Piacenza.

Tale pianta, vidimata, d'ordine Nostro, dal Ministro-proponente, farà parte integrante del presente decreto.

Art. 3.

Al Prefetto di Piacenza è demandato di provvedere, sentita la Giunta provinciale amministrativa, al regolamento dei rapporti patrimoniali tra gli enti interessati.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 47. — FERRETTI.

Numero di pubblicazione 1172.

REGIO DECRETO 19 maggio 1927, n. 871.

Autorizzazione al comune di Tiglieto a trasferire la sede municipale dalla frazione Badia a quella di Montecalvo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Vista la domanda in data 26 febbraio 1926, con cui il podestà di Tiglieto ha chiesto, in esecuzione di analoga deliberazione del Commissario prefettizio in data 21 febbraio 1926, l'autorizzazione al trasferimento della sede municipale dalla frazione Badia a quella di Montecalvo e propriamente nella località « Casavecchia »;

Visto il parere favorevole espresso dalla Real Commissione per la straordinaria amministrazione della provincia di Genova, coi poteri del Consiglio provinciale, in adunanza 7 aprile 1926;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione 1ª, in adunanza 4 aprile corrente anno;

Visti la legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento, nonchè il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Tiglieto è autorizzato a trasferire la sede municipale dalla frazione Badia a quella di Montecalvo e propriamente nella località « Casavecchia ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 maggio 1927 - Anno V

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 giugno 1927 - Anno V
Atti del Governo, registro 261, foglio 48. — FERRETTI.

DECRETO MINISTERIALE 9 giugno 1927.

Determinazione della percentuale sul valore degli immobili distrutti, agli effetti del risarcimento dei danni di guerra.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle disposizioni legislative emanate pel risarcimento dei danni di guerra, approvato con decreto-legge 27 marzo 1919, n. 426, modificato con R. decreto 18 aprile 1920, n. 580;

Visto il decreto Interministeriale 2 maggio 1923, registrato alla Corte dei conti il 28 stesso mese, registro 10, foglio 3785, a firma propria e del Ministro per le finanze;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1926, n. 6702, registrato alla Corte dei conti il 29 luglio stesso n. 12, lavori pubblici, foglio 4716;

Vista la relazione 3 giugno corrente anno della Commissione di cui al citato decreto Interministeriale 2 maggio 1923;

Decreta:

La somma risultante dalla determinazione del valore dell'immobile distrutto ai sensi dell'art. 8, lettere *a*) e *b*), del testo unico approvato con decreto-legge 27 marzo 1919, numero 426, modificato con R. decreto 18 aprile 1920, n. 580, è aumentata in rapporto ai prezzi di costruzione per lavori che saranno eseguiti in epoca posteriore al 15° giorno dalla data del presente decreto:

a) del 330 per cento per le provincie di Ancona, Belluno, Brescia, Forlì, Mantova, Napoli, Padova, Ravenna, Rovigo, Siracusa, Sondrio, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza (compreso l'altipiano di Asiago) nonchè per le provincie della Venezia Giulia e Tridentina;

b) del 220 per cento per le provincie di Bari e Chieti.

Le predette percentuali resteranno in vigore fino a quando non siano modificate con nuovo provvedimento.

Roma, addì 9 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: GIURIATI.

DECRETO MINISTERIALE 23 aprile 1927.

Aggiunta di voci alla nomenclatura e classificazione delle cose per il trasporto a piccola velocità sulle Ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto 10 settembre 1923, n. 2641;

Udito il Consiglio di amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Decreta:

Nella nomenclatura e classificazione delle cose a piccola velocità (volume II delle Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle Ferrovie dello Stato) sono aggiunte le voci e la nota seguenti:

« Distributori di carburanti per autoveicoli:

a) completi, e cioè provvisti della base e della custodia che protegge la parte meccanica . . . . 45 51 53 — —

b) incompleti, spediti cioè senza la base o senza la custodia . . . . 44 — — — —

In questa voce sono compresi gli apparecchi che s'installano generalmente nelle strade e che servono per rifornire gli autoveicoli del carburante. Essi sono formati:

1° dal congegno di distribuzione, costituito da una pompa, che estrae il carburante dal serbatoio posto sotto il distributore, e da un contatore che, sotto l'azione del liquido che defluisce nel serbatoio dell'autoveicolo, segna le quantità vendute;

2° da una base metallica che sostiene il congegno di distribuzione; e infine

3° da una custodia cilindrica o elissoidale di lamiera, a sportelli, che racchiude e copre il congegno predetto ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 aprile 1927 - Anno V

Il Ministro per le comunicazioni:
CIANO.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Comunicazione.

Ai sensi dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze il giorno 8 giugno 1927 ha presentato al Senato il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto 4 giugno 1927, n. 829, riguardante l'approvazione del nuovo statuto del Banco di Napoli.

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Comunicazione.

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le comunicazioni ha presentato al Senato del Regno, in data 9 giugno 1927, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 12 maggio 1927, n. 837, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 7 giugno 1927, recante riduzioni alle tariffe postali e telefoniche.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

(3ª *pubblicazione*).

Smarrimento di obbligazioni « danneggiati terremoti ».

In conformità dell'art. 11 del R. decreto-legge 17 gennaio 1924, n. 75, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dell'obbligazione « danneggiati terremoto » n. 000248 di L. 236,000, in data 5 febbraio 1925, con scadenza nell'esercizio 1925-26, intestata al sig. Dominici Pietro-Giuseppe e Berardino fu Saverio-Antonio-Maria e pagabile presso l'Intendenza di finanza di Aquila.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno senza che siano presentate opposizioni, si provvederà all'emissione della nuova obbligazione al nome del suddetto titolare.

Roma, 3 febbraio 1927 - Anno V

Il direttore generale: BROFFERIO.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

Media dei cambi e delle rendite
dell'11 giugno 1927 - Anno V

Francia	70.98	Oro	349.63
Svizzera	348.29	Belgrado	31.90
Londra	88.02	Budapest (pengo)	3.16
Olanda	7.26	Albania (Franco oro)	351.35
Spagna	314.54	Norvegia	4.70
Belgio	2.52	Svezia	4.85
Berlino (Marco oro)	4.30	Polonia (Sloty)	—
Vienna (Schillinge)	2.555	Danimarca	4.84
Praga	53.75	Rendita 3,50 %	64.825
Romania	10.60	Rendita 3,50 % (1902)	58.50
Russia (Cervonetz)	94.50	Rendita 3 % lordo	37.65
Peso argentino oro	17.46	Consolidato 5 %	77 —
Peso argentino carta	7.66	Obbligazioni Venezie 3,50 %	63.05
New York	18.12		
Dollaro Canadese	18.105		

BANDI DI CONCORSO

REGIA UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA

Conferimento premi Maggi.

Il Senato accademico della Regia università di Roma, in seguito al risultato del concorso, nella seduta del 27 maggio 1927, ha conferito un posto di studio della Fondazione Maggi al dott. Francesco Perrini per perfezionamento in fisiologia.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a quattro borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1927-28.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Decreta:

E' aperto il concorso a quattro borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore del Regno, per l'anno accademico 1927-28, e da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali.

L'importo di ciascuna borsa è di L. 6000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguita la laurea da una delle anzidette Facoltà da non oltre quattro anni computati alla data della scadenza del concorso.

Alla borsa di perfezionamento per la Facoltà giuridica possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale o in ingegneria o in architettura.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 3, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale istruzione superiore) non più tardi del 31 luglio 1927.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata da una o più memorie originali, stampate o manoscritte, ognuna delle quali in tre copie, dai titoli conseguiti negli studi, da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea e da un elenco delle memorie e dei titoli presentati. Nell'istanza dovrà essere indicato con esattezza il domicilio del concorrente e la disciplina nella quale egli desidera perfezionarsi.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma, a parità di merito tra due o più candidati, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: storia del diritto italiano; diritto amministrativo;

b) Facoltà di medicina e chirurgia: clinica ostetrica e ginecologica; medicina legale;

c) Facoltà di lettere e filosofia: letteratura greca; numismatica;

d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: botanica; astronomia.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi e le cassette contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

Concorso a cinque borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero per l'anno accademico 1927-28.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il capo VIII del regolamento generale universitario, approvato con R. decreto 6 aprile 1924, n. 674;

Decreta:

E' aperto il concorso a cinque borse di perfezionamento negli studi presso un Istituto superiore estero per l'anno scolastico 1927-28 e da conferirsi una per ciascuna delle Facoltà di giurisprudenza, di medicina e chirurgia, di lettere e filosofia, di scienze matematiche, fisiche e naturali e una per la Scuola d'ingegneria.

L'importo di ciascuna borsa sarà uguale a quello della borsa di perfezionamento all'interno, cioè di L. 6000, aumentato di un supplemento che non potrà essere minore di L. 3000 e non potrà essere maggiore di L. 8000.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in una delle anzidette Facoltà o Scuole da non oltre quattro anni computati alla data di scadenza del concorso.

Alla borsa di perfezionamento per la Facoltà giuridica possono concorrere anche i laureati in scienze politiche; alla borsa di perfezionamento per la Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali possono concorrere anche i laureati in chimica e farmacia o in chimica industriale; alla borsa di perfezionamento per la Scuola d'ingegneria possono concorrere anche i laureati della Scuola di architettura.

Le istanze di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore) non più tardi del 31 luglio 1927.

Ciascuna istanza dovrà essere corredata da una o più memorie a stampa o manoscritte, ognuna delle quali in tre copie, dai titoli conseguiti negli studi, da un regolare certificato comprovante la data dell'esame di laurea e da un elenco delle memorie e dei titoli presentati. Nell'istanza dovrà essere indicato l'esatto domicilio del concorrente e la disciplina nella quale egli desidera di perfezionarsi.

Tale disciplina potrà essere liberamente scelta dal candidato; ma, a parità di merito tra due o più candidati, sarà data la preferenza al cultore delle seguenti discipline:

a) Facoltà di giurisprudenza: diritto penale; diritto internazionale;

b) Facoltà di medicina e chirurgia: clinica oculistica; anatomia patologica;

c) Facoltà di lettere e filosofia: pedagogia; lingua e letteratura tedesca;

d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali: fisica matematica; anatomia e fisiologia comparata;

e) Scuola d'ingegneria: costruzioni navali; elettrotecnica.

Le domande con i titoli accademici dovranno essere inviate al Ministero in piego separato; i pacchi o le cassette contenenti le memorie dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) le indicazioni del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 giugno 1927 - Anno V

Il Ministro: FEDELE.

Concorso ad un posto gratuito nel Regio conservatorio femminile di San Niccolò di Prato - Toscana.

IL PRESIDENTE

Vedute le disposizioni del regolamento interno del Regio conservatorio di San Niccolò di Prato - Toscana, approvato con risoluzione ministeriale 3 settembre 1869;

Visto il R. decreto luglio 1920, n. 1930, ed il decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315;

Veduta la deliberazione della Commissione amministrativa del 26 aprile 1927;

Rende noto:

E' aperto il concorso ad un posto gratuito in questo Regio conservatorio.

Potranno aspirare ad esso posto gratuito le fanciulle cattoliche di civile condizione, di età non minore di anni sette e non maggiore di dodici, nate da padre pratese.

Sono dispensate dal limite di età le aspiranti che già fruiscano di un posto a pagamento nel Conservatorio.

Le aspiranti dovranno far pervenire al sottoscritto presidente del Regio conservatorio di San Niccolò di Prato - Toscana, entro un mese dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, la domanda su carta da bollo da L. 2 con i seguenti documenti, da rilasciarsi dai competenti uffici in carta bollata:

1° fede di nascita dello stato civile;

2° fede di battesimo;

3° attestazione del Podestà dalla quale risulti che la concorrente è nata da padre pratese;

4° attestato di sana costituzione fisica e di efficace vaccinazione;

5° stato di famiglia;

6° dichiarazione del podestà sulla professione del padre, sulla qualità delle persone che compongono la famiglia, sulle contribuzioni che il padre di famiglia paga per imposte e tasse, sul patrimonio comunque e ovunque esistente dei genitori dell'aspirante stessa;

7° certificato dell'agente delle imposte del luogo ove la famiglia risiede, che attesti l'ammontare delle imposte corrisposte dai componenti la famiglia stessa;

8° certificato degli studi compiuti dall'aspirante.

Nell'assegnazione del posto, a norma di quanto stabilisce l'articolo 1 del decreto Luogotenenziale 22 agosto 1918, n. 1315, sarà data la preferenza:

a) alle orfane dei militari caduti in guerra e di coloro che sono morti a causa della guerra;

b) alle figlie di coloro che per ferite, malattie contratte in guerra ed a causa della guerra, siano resi inabili al lavoro proficuo.

La fanciulla ammessa al posto è dispensata dal pagamento della retta per vitto, alloggio e istruzione, restando a carico della famiglia ogni altra spesa per libri, oggetti di cancelleria, corredo, vestiario, imbiancatura, ecc.

Sono pure escluse dalla retta, e sono quindi a carico della famiglia, le spese per i lavori femminili, per medicine e cura di malattie, le spese di posta e telegrafo e quelle per le lezioni facoltative e ornamentali.

Il posto viene conferito dal Ministero della pubblica istruzione su proposta della Commissione amministrativa del Regio conservatorio.

Le alunne perdono il posto gratuito nei casi seguenti:

1° qualora non conseguano l'approvazione negli esami annuali;

2° qualora vengano a trovarsi in condizioni di salute che non consentano la loro permanenza nell'Istituto, a giudizio insindacabile del sanitario di fiducia del Regio conservatorio;

3° per mancato pagamento delle spese che sono a carico della famiglia;

4° per gravi mancanze disciplinari e in caso di persistente contegno che turbi la tranquillità dell'Istituto.

Prato, 30 aprile 1927 - Anno V

L'operaio-presidente: A. GUARDUCCI.

ROSSI ENRICO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.